



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 3926

Seduta del 31/07/2015

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali MARIO MANTOVANI *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI
GIOVANNI FAVA

MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
FABRIZIO SALA
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Roberto Maroni di concerto con l'Assessore Viviana Beccalossi

Oggetto

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE "REVISIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E DI GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA" - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BECCALOSSI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Paolo Ildo Baccolo

Il Segretario Generale Giuseppe Bonomi

Il Direttore di Funzione Specialistica
Luca Dainotti

L'atto si compone di 62 pagine
di cui 60 pagine di allegati
parte integrante



Regione Lombardia
LA GIUNTA

VISTO l'art. 34 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, secondo il quale l'iniziativa legislativa dell'Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta regionale;

VISTO l'art. 28 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione", così come modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 19 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2014", ed i relativi provvedimenti attuativi;

DATO ATTO che in fase istruttoria sono state acquisite le osservazioni del Comitato tecnico-scientifico Legislativo;

VISTA la proposta di progetto di Legge "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo e di gestione dei corsi d'acqua";

PRESO ATTO che il Presidente della Giunta regionale valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l'iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta regionale la citata proposta, a garanzia dello svolgimento collegiale dell'azione di governo;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare l'allegata proposta di progetto di legge recante "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo e di gestione dei corsi d'acqua";
2. di disporre la trasmissione al Consiglio regionale per la prosecuzione dell'*iter*.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

**REVISIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E DI
GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA**

TITOLO I
OGGETTO, DEFINIZIONI, FINALITA' E COMPETENZE DELLA REGIONE

CAPO I
OGGETTO E FINALITÀ

Art. 1
(Oggetto e definizioni)

1. La presente legge disciplina:

- a) l'esercizio delle funzioni e delle attività di competenza della Regione in materia di difesa del suolo e di gestione dei corsi d'acqua della Lombardia;
- b) gli strumenti per assicurare piena operatività alle attività regionali e il conseguimento degli obiettivi generali inerenti alla difesa del suolo, alla gestione del demanio idrico fluviale e al riassetto idraulico ed idrogeologico del territorio lombardo, di cui all'articolo 55, commi 1 e 2, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio);
- c) le modalità per la gestione coordinata del reticolo idrico minore, a cura dei comuni, e dei reticoli principale e consortile;
- d) le modalità per garantire il rispetto del principio dell'invarianza idraulica, dell'invarianza idrologica e del drenaggio urbano sostenibile;
- e) l'esercizio delle funzioni e delle attività di polizia idraulica nel demanio idrico fluviale e nelle aree di cui all'articolo 96, lettera f), del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);
- f) le misure per assicurare la prevenzione del rischio idraulico ed idrogeologico mediante la manutenzione diffusa del territorio, dei corsi d'acqua e delle opere di difesa del suolo nonché delle strutture e dei sistemi agro-forestali di difesa del suolo;
- g) le misure per ripristinare condizioni di maggiore naturalità ai corsi d'acqua, per recuperare a funzioni idrauliche ed ambientali le aree di pertinenza idraulica e per la riqualificazione fluviale;
- h) il riordino delle competenze in materia di navigazione interna;
- i) il riordino, con nuove competenze in materia di difesa del suolo e gestione dei corsi d'acqua, dei consorzi di bonifica e irrigazione di cui alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).

2. Le funzioni e le attività di cui al comma 1, lettera a), sono esercitate direttamente dalla Regione ovvero tramite avvalimento o attribuzione della relativa competenza agli enti del sistema regionale, di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" - Collegato 2007), all'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), di cui alla

legge regionale 2 aprile 2002, n. 5 (Istituzione dell'Agenda interregionale per il fiume Po), e agli enti locali, nei casi e secondo le modalità di cui alla presente legge, nonché nel rispetto del principio di sussidiarietà.

3. Ai fini della presente legge si intende per:

a) demanio idrico: demanio lacuale, demanio idrico fluviale;

b) demanio idrico fluviale: fiumi, torrenti, fossati, rivi, colatori pubblici, canali demaniali ed altre acque pubbliche non rientranti nel demanio lacuale;

c) demanio della navigazione interna: demanio delle acque interne composto dal demanio lacuale e dal demanio idroviario, ai sensi della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti), e dei relativi regolamenti attuativi;

d) sistema idroviario del Po e delle idrovie collegate: l'insieme dei fiumi e dei canali individuati in base alle convenzioni sottoscritte ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 30/2006 prima della data di entrata in vigore dell'articolo 31 della presente legge.

e) opere di difesa del suolo:

1) le opere di regimazione dei corsi d'acqua, di contenimento delle piene, di adeguamento della funzionalità degli alvei, di controllo del trasporto solido e di stabilizzazione delle sponde e dei versanti;

2) le opere comunque finalizzate alla difesa degli abitati e delle infrastrutture di interesse strategico da fenomeni di dissesto di versante nonché da fenomeni valanghivi;

f) manutenzione diffusa del territorio: l'insieme di attività e di servizi idonei a prevenire il dissesto idrogeologico, a mantenere i versanti collinari e montani in condizioni di stabilità morfologica, a migliorare i boschi e la viabilità agro-silvo-pastorale, compresi i tracciati minori a prevalente uso pedonale, anche attraverso attività agricole e selvicolturali tese alla valorizzazione del territorio rurale.

g) monitoraggio idrogeologico e geologico: l'insieme di attività che consente di controllare nel tempo le precipitazioni, la portata dei corsi d'acqua e i fenomeni di dissesto idrogeologico.

Art. 2 (Finalità)

1. La Regione promuove il coordinamento degli enti locali e dei soggetti territorialmente interessati alla difesa del suolo e alla gestione dei corsi d'acqua della Lombardia, in modo da assicurare una prevenzione più incisiva delle calamità idrogeologiche, anche alla luce dei cambiamenti climatici in corso.

2. Al fine del miglioramento dello stato ecologico-ambientale dei corpi idrici e della qualità delle acque ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, la Regione:

a) promuove e assicura l'integrazione a scala di sottobacino idrografico delle azioni tese alla tutela e alla salvaguardia del territorio regionale e delle acque superficiali e sotterranee, attivando appositi strumenti di programmazione negoziata, quali i contratti di fiume e di lago di cui all'articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), e

prevedendo, per ogni sottobacino idrografico regionale, progetti strategici di sottobacino di cui all'articolo 55 bis della l.r. 12/2005, in modo da assicurare le più ampie forme di partecipazione e corresponsabilizzazione degli enti locali e dei soggetti territorialmente interessati alla definizione e al conseguimento degli obiettivi di sicurezza e qualità;

- b) assicura l'integrazione tra le misure attuative della presente legge e le previsioni del piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po e del piano regionale di tutela delle acque.

CAPO II

COMPETENZE DELLA REGIONE

Art. 3

(Competenze della Regione relative alla difesa del suolo e alla gestione delle acque pubbliche)

1. La Regione esercita le funzioni e le attività conferite dallo Stato in materia di difesa del suolo e di gestione dei corsi d'acqua che richiedono l'esercizio unitario sul territorio regionale. La Regione, anche in base a quanto previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare:
- a) predispone e approva i programmi di intervento in materia di difesa del suolo di cui all'articolo 69, comma 3, del d.lgs. 152/2006, ivi compresi i programmi di escavazione in alveo di cui all'articolo 97, lettera m), del r.d. 523/1904;
 - b) partecipa alla pianificazione di distretto idrografico prevista dalle direttive comunitarie 2000/60/CE e 2007/60/CE, dal d.lgs. 152/2006 e dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni);
 - c) attua la pianificazione di bacino di cui al d.lgs. 152/2006 per quanto concerne il recepimento degli indirizzi nel settore territoriale e urbanistico;
 - d) realizza le opere di difesa del suolo ai sensi all'articolo 3, comma 108, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
 - e) gestisce i beni e le pertinenze del demanio idrico fluviale ed esercita le funzioni di polizia idraulica ai sensi del r.d. 523/1904 ;
 - f) predispone la pianificazione regionale in materia di tutela delle acque prevista dalla l.r. 26/2003;
 - g) effettua le attività di pronto intervento ai sensi della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34 (Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche), sul reticolo idrico principale;
 - h) predispone la pianificazione di sottobacino prevista dalla l.r. 12/2005;
 - i) promuove e realizza interventi per la riqualificazione fluviale, per il recupero e la valorizzazione delle fasce fluviali in relazione alla loro funzione di laminazione delle piene e per la riqualificazione ambientale delle aree connesse;
 - j) predispone e adotta direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite ad altri enti secondo i contenuti della presente legge;

- k) realizza sistemi integrati di banche-dati, archivi informatizzati e procedure telematiche nell'ambito della difesa del suolo, del governo dei corsi d'acqua e della gestione delle acque pubbliche, sulla base di ed in coerenza con quanto previsto all'articolo 55, comma 2, del d.lgs. 152/2006;
 - l) coordina le attività dei soggetti responsabili dell'attuazione della pianificazione regionale in materia di difesa dal rischio idrogeologico e di assetto idraulico del territorio;
 - m) riqualifica il sistema dei navigli e dei corsi d'acqua lombardi, attuando direttamente o tramite finanziamenti agli enti preposti alla gestione del demanio gli interventi finalizzati alla salvaguardia delle sponde e dei manufatti ed alla rinaturalizzazione delle aree connesse.
2. La Giunta regionale individua le strutture tecniche regionali per lo svolgimento delle funzioni e attività di cui alla presente legge e definisce il relativo fabbisogno di personale nel rispetto della disciplina vigente in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro. Le funzioni ed attività sono organizzate e svolte a scala di sottobacino idrografico.

Art. 4 **(Realizzazione degli interventi di difesa del suolo)**

1. La Regione individua gli enti e i soggetti attuatori, che svolgono anche le funzioni di stazione appaltante ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), degli interventi di difesa del suolo, di norma, secondo i seguenti criteri:
- a) definizione in base ad accordi o intese, in caso di interventi di rilevanza internazionale o anche inter-distrettuale;
 - b) realizzazione e manutenzione spettante ad AIPO, in caso di interventi di rilevanza interregionale o anche di particolare complessità tecnica;
 - c) realizzazione spettante alla Regione in caso di interventi di rilevanza regionale o anche di particolare complessità tecnica;
 - d) realizzazione spettante agli enti locali, ai quali consegnare le opere per la manutenzione nel tempo, una volta completate, in caso di interventi di rilevanza locale.
2. In caso di mancata attuazione degli interventi o di inadempimento rispetto agli obblighi concordati per un efficiente avanzamento della realizzazione dell'intervento assegnato, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine e sentito l'ente inadempiente, affida ad altro ente o soggetto la realizzazione o il completamento dell'intervento.
3. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), le procedure di cui al comma 2 si applicano previa intesa con la Regione interessata.

Art. 5 **(Gestione coordinata del reticolo idrico. Modifiche all'art. 3 della l.r. 1/2000)**

1. All'articolo 3 della l.r. 1/2000 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al terzo periodo dell'alinnea del comma 114 le parole "*Ai comuni sono delegate:*" sono sostituite dalle seguenti: "*Spetta ai comuni:*";

b) dopo il comma 114 sono inseriti i seguenti:

“114 bis. La Regione può delegare, su richiesta di singoli comuni e per i rispettivi territori, l'esercizio delle funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al comma 114, lettera a), nonché alla riscossione e all'introito dei canoni di cui alla lettera a bis) del medesimo comma, alle comunità montane nei territori montani e ai consorzi di bonifica o all'associazione Irrigazione Est Sesia per i restanti territori ai sensi degli articoli 78 e 78 bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). I comuni possono presentare richiesta al Presidente della Giunta regionale affinché promuova la relativa procedura, secondo termini e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Alle spese per le funzioni delegate si provvede con gli introiti dei canoni, di cui al comma 114, lettera a bis), per l'occupazione e l'uso delle aree della porzione di reticolo idrico minore interessata dalla delega, secondo criteri stabiliti con la deliberazione di cui al precedente periodo. La Regione rende disponibile ai comuni e agli altri enti delegati la procedura informatizzata per l'occupazione e l'uso delle aree del reticolo idrico minore, secondo modalità stabilite con la deliberazione di cui al presente comma, da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo e di gestione dei corsi d'acqua".

114 ter. La gestione del reticolo idrico minore può essere affidata, oltre che ai consorzi di bonifica e irrigazione operanti nei comprensori regionali delimitati in applicazione della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica"), mediante convenzione ai sensi dell'articolo 80, comma 5, della l.r. 31/2008, ai consorzi forestali riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 56, comma 1, della l.r. 31/2008, limitatamente ai territori conferiti in loro gestione dai comuni associati. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 52, comma 5, della l.r. 31/2008, in tali aree i consorzi forestali progettano e realizzano interventi di sistemazione idraulico-forestale a carattere diffuso, come quelli da eseguirsi con tecniche di ingegneria naturalistica. Alle spese per la gestione del reticolo affidata ai sensi del presente comma si provvede con gli introiti dei canoni, di cui al comma 114, lettera a bis), per l'occupazione e l'uso delle aree delle porzioni di reticolo idrico minore interessate dall'affidamento, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

114 quater. Le autorità idrauliche che gestiscono i reticoli idrici principale, minore e consortile garantiscono la gestione coordinata dei reticoli di interesse comune ai rispettivi territori.

114 quinquies. Al fine di non aggravare le criticità dei reticoli idrici di valle, a seguito del rilascio di nulla osta idraulici per scarichi nei reticoli di monte, le autorità idrauliche competenti sui diversi reticoli idrici gestiscono in modo coordinato le attività di polizia idraulica operando in una visione a scala di sottobacino idrografico. A tal fine, prima del rilascio di nulla osta idraulici,

l'autorità idraulica procedente informa l'autorità idraulica del reticolo di valle su cui possono ripercuotersi effetti negativi a seguito dei nuovi rilasci di nulla osta idraulici. L'autorità idraulica di valle esprime parere entro quindici giorni dall'informativa ricevuta. In caso di mancato parere, l'autorità competente può comunque procedere.".

TITOLO II DISCIPLINA DELLE FUNZIONI

CAPO I QUADRO REGIONALE DELLE CONOSCENZE

Art. 6 (Quadro regionale delle conoscenze sulla difesa del suolo e sul demanio idrico fluviale)

1. La Regione promuove e coordina la realizzazione di un sistema integrato di banche-dati, archivi informatizzati e procedure telematiche, denominato quadro regionale delle conoscenze sulla difesa del suolo e sul demanio idrico fluviale, che costituisce parte integrante del sistema informativo territoriale di cui all'articolo 3 della l.r. 12/2005, da attuare con il concorso dei soggetti pubblici, degli operatori di settore, delle università, dei centri e istituti di ricerca e dei cittadini interessati, accessibile a tutti i cittadini ed alle istituzioni secondo modalità e condizioni stabilite ai sensi del comma 3.
2. La Regione, attraverso il sistema integrato di cui al comma 1, garantisce:
 - a) l'integrazione e la raccolta unitaria delle informazioni relative:
 - 1) alle caratteristiche geologiche, idrologiche, idrauliche, idrogeologiche e nivometeorologiche del territorio lombardo, anche in riferimento ai fattori e alle condizioni di rischio derivante da fenomeni alluvionali, da dissesti gravitativi e da eventi sismici;
 - 2) alle opere strutturali e alle azioni non strutturali poste in atto per mitigare il rischio idrogeologico ed idraulico del territorio;
 - 3) alla consistenza, alle caratteristiche e all'utilizzo del demanio idrico fluviale, anche secondo quanto previsto all'articolo 8;
 - b) l'integrazione delle informazioni di cui alla lettera a) con le basi geografiche e cartografiche di riferimento e il loro inserimento nel patrimonio informativo del sistema informativo territoriale integrato, di cui all'articolo 3 della l.r. 12/2005;
 - c) la costruzione condivisa delle informazioni da parte di tutti gli enti competenti in materia, al fine di favorire il miglioramento dell'equilibrio idrogeologico del territorio, la prevenzione del rischio idrogeologico attraverso una pianificazione attenta alle condizioni di sicurezza, la prevenzione e gestione coordinata degli eventi alluvionali, la gestione di emergenze di protezione civile, la razionale gestione e la valorizzazione del demanio idrico;
 - d) la raccolta omogenea delle informazioni necessarie per l'alimentazione delle banche dati di distretto idrografico, nazionali ed europee;
 - e) la realizzazione e la raccolta di studi, ricerche e analisi di fattibilità finalizzati a migliorare la qualità e l'efficacia delle azioni di mitigazione del rischio e ad accelerare la realizzazione delle opere di difesa del suolo;
 - f) la realizzazione di strumenti informatici di supporto alle decisioni, di gestione dei procedimenti amministrativi e di monitoraggio in ordine all'attuazione

- degli obiettivi della presente legge;
- g) la diffusione dei dati territoriali attraverso il geoportale della Lombardia, punto di accesso al sistema informativo territoriale regionale;
 - h) il supporto tecnico-amministrativo agli enti locali per la pianificazione e la programmazione delle attività di manutenzione diffusa del territorio nonché per la progettazione e la realizzazione degli interventi di difesa del suolo;
 - i) l'integrazione con le esigenze di monitoraggio idrologico necessarie per l'attuazione della direttiva 2000/60/CE;
 - J) l'integrazione con i sistemi e gli studi di monitoraggio idrogeologico e geologico esistenti.
3. La Giunta regionale stabilisce i criteri di organizzazione, di integrazione delle informazioni e di funzionamento del sistema integrato di cui al comma 1, i relativi contenuti informativi obbligatori, le modalità di conferimento, accesso e utilizzo dei dati da parte dei soggetti pubblici e privati, nonché gli standard per la raccolta e la trasmissione degli elementi conoscitivi, secondo principi di interoperabilità e fruibilità ai sensi dell'articolo 55, comma 2 del d.lgs. 152/2006, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), degli articoli 50 e 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), nonché della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio e della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).

CAPO II

INVARIANZA IDRAULICA, INVARIANZA IDROLOGICA E DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE

Art. 7

(Invarianza idraulica, invarianza idrologica e drenaggio urbano sostenibile. Modifiche alla l.r. 12/2005)

1. Al fine di prevenire e di mitigare i fenomeni di esondazione e di dissesto idrogeologico provocati dall'incremento dell'impermeabilizzazione dei suoli e, conseguentemente, di contribuire ad assicurare elevati livelli di salvaguardia ambientale, gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi comunali recepiscono il principio di invarianza idraulica e idrologica per le trasformazioni di uso del suolo, secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, alla l.r. 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo la lettera b ter) del comma 2 dell'articolo 8 è inserita la seguente: "*b quater) stabilisce che nelle scelte pianificatorie venga rispettato il principio dell'invarianza idraulica e idrologica, ai sensi dell'articolo 58 bis, comma 2, lettera a);*";
 - b) dopo il comma 8 dell'articolo 9 è inserito il seguente:
"8 bis. Il piano dei servizi, al fine di garantire il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica, contiene quanto previsto dall'articolo 58 bis, comma 2, lettera b)."

c) la lettera h) del comma 3 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente: "h) requisiti qualitativi degli interventi previsti, ivi compresi quelli di efficienza energetica, di rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica e di mitigazione delle infrastrutture della viabilità con elementi vegetali tipici locali.";

d) dopo la lettera i ter) del comma 1 dell'articolo 28 è aggiunta la seguente: "i quater) le modalità per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica, secondo quanto previsto dall'articolo 58 bis, comma 3.";

e) all'articolo 55 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera b) del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche attraverso l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica e idrologica;"

2) dopo la lettera e) del comma 4 è aggiunta la seguente: "e bis) criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica.";

f) dopo l'articolo 58 è inserito il seguente:

"Art. 58 bis

(Invarianza idraulica, invarianza idrologica e drenaggio urbano sostenibile)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) *invarianza idraulica: principio in base al quale le portate di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione;*

b) *invarianza idrologica: principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti all'urbanizzazione;*

c) *drenaggio urbano sostenibile: sistema di gestione delle acque meteoriche urbane, costituito da un insieme di strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni di allagamento urbano, a contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il controllo "alla sorgente" delle acque meteoriche e a ridurre il degrado qualitativo delle acque.*

2. Al fine di non aggravare le condizioni di criticità idraulica dei corpi idrici recettori delle acque meteoriche urbane, nel PGT:

a) *il documento di piano stabilisce che le trasformazioni dell'uso del suolo comportanti variazioni di permeabilità superficiale debbano rispettare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica, anche mediante l'applicazione dei principi e dei metodi del drenaggio urbano sostenibile. Tali principi vanno rispettati anche per le aree già urbanizzate oggetto di interventi edilizi, così come stabiliti nel regolamento di cui al comma 4;*

b) *il piano dei servizi individua e definisce le infrastrutture pubbliche necessarie per soddisfare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica sia per la parte già urbanizzata del territorio, sia per gli ambiti di nuova trasformazione, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 4.*

3. *Il regolamento edilizio comunale disciplina le modalità per il conseguimento dell'invarianza idraulica e idrologica secondo i criteri e i metodi stabiliti con il regolamento di cui al comma 4. Il regolamento edilizio recepisce i criteri e i metodi di cui al primo periodo entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento di cui al comma 4 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il comune comunica alla Giunta regionale l'avvenuto*

recepimento. Decorso il termine di cui al secondo periodo, i comuni che non hanno provveduto al recepimento sono tenuti a darne comunicazione alla Giunta regionale, motivando il mancato rispetto dei termini. La Giunta regionale, valutate le motivazioni del ritardo, può prorogare il termine di cui al secondo periodo di non oltre novanta giorni. La Giunta regionale invia una diffida ad adempiere entro sessanta giorni ai comuni che non hanno provveduto alla comunicazione e a quelli che non hanno recepito nei termini i criteri e i metodi contenuti del regolamento di cui al comma 4. In caso di perdurante inerzia, la Giunta regionale, sentito il comune interessato, nomina un commissario ad acta con poteri idonei ad adeguare il regolamento edilizio comunale alle modalità per il conseguimento dell'invarianza idraulica e idrologica secondo quanto previsto dal comma 4.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo e di gestione dei corsi d'acqua", la Giunta regionale approva un apposito regolamento contenente criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica. Il regolamento definisce, tra l'altro:

- a) ambiti territoriali di applicazione differenziati in funzione del livello di criticità idraulica dei bacini dei corsi d'acqua ricettori;
- b) il valore massimo della portata meteorica scaricabile nei ricettori per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica nei diversi ambiti territoriali individuati;
- c) modalità di integrazione tra pianificazione urbanistica comunale e previsioni del piano d'ambito di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), della l.r. 26/2003, al fine del conseguimento degli obiettivi di invarianza idraulica e idrologica;
- d) misure differenziate per le aree di nuova edificazione e per quelle già edificate, anche ai fini dell'individuazione delle infrastrutture pubbliche di cui al piano dei servizi;
- e) indicazioni tecniche costruttive ed esempi di buone pratiche di gestione delle acque meteoriche in ambito urbano;
- f) gli opportuni meccanismi di incentivazione edilizia attraverso i quali i comuni possono promuovere l'applicazione dei principi della invarianza idraulica o idrogeologica, nonché del drenaggio urbano sostenibile."

CAPO III POLIZIA IDRAULICA

Art. 8

(Banca dati delle reti tecnologiche interferenti con il demanio idrico fluviale)

1. Nell'ambito del quadro regionale delle conoscenze sulla difesa del suolo e sul demanio idrico fluviale di cui all'articolo 6, comma 1, la Regione realizza una specifica banca dati delle infrastrutture tecnologiche e delle reti infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico regionale e con le relative aree demaniali, utilizzando preferibilmente dati ed informazioni già in possesso della pubblica amministrazione e con la collaborazione dei gestori delle reti tecnologiche ed infrastrutturali.
2. I gestori di reti tecnologiche ed infrastrutturali sono tenuti a comunicare alla Regione, con modalità e tempi definiti con la deliberazione di cui al comma 3, i dati georeferenziati in formato vettoriale delle rispettive reti tecnologiche che interferiscono con il demanio idrico fluviale. Tali comunicazioni devono essere aggiornate con cadenza quinquennale. I dati trasmessi sono trattati solo da personale autorizzato per le finalità istituzionali nel rispetto dei principi di integrità e riservatezza.
3. La Giunta regionale individua, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per categorie, le reti tecnologiche ed infrastrutturali e definisce specifici criteri per assicurare omogeneità nella mappatura e nella georeferenziazione delle infrastrutture, tenendo conto delle banche dati esistenti, quali il catasto del sottosuolo di cui all'articolo 42 della legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione).
4. La mancata, parziale o erronea comunicazione dei dati di cui al comma 2 comporta l'applicazione, da parte del dirigente della direzione regionale competente, di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 50.000 fino ad un massimo di euro 500.000, in ragione della gravità della violazione, valutata in base ai seguenti criteri:
 - a) trasmissione di dati incompleti rispetto allo stato effettivo della rete infrastrutturale;
 - b) trasferimento di dati non compatibili con i sistemi informatici regionali.
5. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità applicative della sanzione di cui al comma 4.

Art. 9

(Criteri per la determinazione e per la riscossione dei canoni di polizia idraulica)

1. La Giunta regionale determina i canoni di polizia idraulica, da applicare per il reticolo principale e minore, sulla base dei seguenti criteri generali:
 - a) incidenza delle opere in concessione sul regime idraulico;
 - b) impatto ambientale e paesaggistico generato dalle opere concesse;
 - c) utilizzo ai fini della valorizzazione e della fruizione pubblica in termini di mobilità lenta, rete verde, corridoi ecologici e ambientali.

Art. 10

(Interventi di nuova costruzione nella prossimità dei corsi d'acqua)

1. Per la realizzazione di opere ed interventi di nuova costruzione, la distanza dal piede esterno degli argini o, in mancanza, dal ciglio dell'alveo inciso dei corsi d'acqua pubblici, ai sensi dell'articolo 96, lettera f), del r.d. 523/1904, non può essere inferiore a dieci metri riguardo al reticolo idrico principale e minore.
2. Sono fatte salve distanze diverse da quella di cui al comma 1 stabilite dalle discipline locali in fase di individuazione del reticolo idrico minore ai sensi dell'articolo 3, comma 114, lettera a), della l.r. 1/2000 e relativi provvedimenti attuativi. Lo studio di individuazione del reticolo ha efficacia a seguito del recepimento dello stesso nel piano di governo del territorio.
3. Per la realizzazione di interventi di nuova costruzione la distanza dai canali di competenza dei consorzi di bonifica e dalle altre opere di bonifica o pertinenti la bonifica non può essere inferiore a quella minima prevista ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3 (Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale").
4. Per la realizzazione di nuovi insediamenti, qualora i relativi piani attuativi determinino interferenze con il reticolo idrico gestito dai consorzi di bonifica, i comuni prevedono fasce di rispetto in fregio al piede esterno degli argini o, in mancanza, al ciglio dell'alveo inciso, che possono essere computate tra le aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 12/2005. Tali fasce di inedificabilità devono avere una larghezza minima di cinque metri, secondo quanto previsto dal comma 3 e, in funzione della loro ampiezza, possono acquisire valenza di corridoi ecologici ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 12/2005.

Art.11

(Opere e occupazioni senza autorizzazione idraulica a distanze dai corsi d'acqua inferiori a quelle di cui all'articolo 96, lettera f), del r.d. 523/1904)

1. Al fine di ridurre il rischio idrogeologico ed idraulico e di permettere l'accesso, per una efficace manutenzione, alle sponde e all'alveo dei corsi d'acqua, la Regione disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, l'uso del territorio compreso nelle fasce di cui all'articolo 96, lettera f), del r.d. 523/1904, secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere ed occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, fatti salvi eventuali limiti più restrittivi stabiliti dalla pianificazione di bacino, in assenza di titolo legittimante l'opera e con verifica di compatibilità idraulica negativa, effettuata secondo le direttive tecniche dell'autorità di bacino del fiume Po, ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, sono ammessi esclusivamente interventi di demolizione senza ricostruzione.
3. Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo

- 10, nel caso in cui l'opera o l'occupazione abbia titolo legittimante ma permanga una verifica idraulica negativa ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 27, comma 1, lettere a), b) e c) della l.r. 12/2005, senza aumento di superficie o di volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, previa realizzazione di interventi di autoprotezione dalle piene nel rispetto delle condizioni idrauliche dettate dalla vigente pianificazione di bacino, nonché previo inserimento del riferimento all'opera o all'occupazione nel piano di protezione civile comunale, al fine di prevenire i danni in caso di evento di piena. In caso di danni alle opere o alle occupazioni, restano ferme le responsabilità civili e penali a carico del soggetto proprietario interessato.
4. Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'opera o l'occupazione sia sprovvista di titolo legittimante e vi sia una verifica idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 27, comma 1, lettere a), b) e c) della l.r. 12/2005, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, previa regolarizzazione edilizia.
 5. Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere ed occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'opera o l'occupazione abbia titolo legittimante e vi sia una verifica idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 27, comma 1, lettere a), b) e c) della l.r. 12/2005, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo.
 6. Il parere vincolante sulla verifica idraulica di compatibilità è rilasciato dall'autorità idraulica competente sul reticolo idrico oggetto di verifica ed è redatto secondo i criteri di cui all'articolo 57, comma 2, della l.r. 12/2005. Il parere è rilasciato entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda.

Art.12

(Opere e occupazioni senza titolo concessorio o eccedenti il termine di concessione in aree demaniali fluviali)

1. E' vietato l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale senza titolo concessorio. E' parimenti vietato il perdurare dell'occupazione oltre i termini prescritti dalla concessione.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 53 della l.r. 6/2012 per il demanio della navigazione interna, in caso di opere e occupazioni in violazione dei divieti di cui al comma 1, è fatto obbligo al soggetto interessato di corrispondere un'indennità di occupazione pari al canone determinato per ogni anno di occupazione senza titolo e all'imposta regionale, quando dovuta, oltre agli interessi legali e all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale. Collegato ordinamentale), a carico del trasgressore.

3. Il pagamento dell'indennità di occupazione, degli interessi legali e della sanzione amministrativa non ha effetti sananti l'esistenza delle opere e dei manufatti né costituisce titolo per il prosieguo dell'occupazione. Restano in ogni caso impregiudicati gli eventuali provvedimenti sanzionatori e giudiziari legati a violazioni di disposizioni normative o anche pianificatorie poste in essere nella realizzazione dell'opera o del manufatto.
4. Il pagamento dell'indennità per l'intera durata dell'occupazione non costituisce titolo per il rilascio della concessione, ferme restando le responsabilità civili e penali ai sensi del r.d. 523/1904.
5. E' fatta salva la facoltà, per il soggetto interessato, di presentare istanza di concessione per l'utilizzo delle aree di cui al comma 1, se compatibile con il regime idraulico del corso d'acqua e con i vincoli stabiliti per l'area, previo pagamento dell'indennità, degli interessi legali e, ove applicata, della sanzione di cui ai precedenti commi.
6. In caso di mancato pagamento dell'indennità dovuta, degli interessi legali o anche, ove applicata, della sanzione di cui ai commi precedenti, la Regione e gli enti con funzione di autorità idraulica procedono alla riscossione coattiva degli importi.
7. E' fatto salvo, in ogni caso, il potere dell'ente preposto alla gestione del demanio di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, in particolare la rimozione delle opere o anche dei manufatti abusivi e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto responsabile.
8. Con regolamento regionale, da approvare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite modalità operative per l'individuazione delle occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale prive di concessione o occupate oltre i termini prescritti, le procedure per la eventuale regolarizzazione ed i criteri per la definizione dei casi in cui procedere secondo quanto indicato al comma 7.

Art. 13

(Promozione della regolarizzazione di opere e di occupazioni senza titolo concessorio in aree del demanio idrico fluviale per finalità di polizia idraulica)

1. Al fine di promuovere la regolarizzazione delle interferenze e delle occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale, purché compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua e con i vincoli stabiliti per l'area, in caso di richiesta di regolarizzazione da parte dell'occupante entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dovuta l'indennità di occupazione pari al canone e all'imposta regionale, quando dovuta, per ogni anno di occupazione senza titolo calcolata retroattivamente per gli ultimi cinque anni senza l'applicazione degli interessi legali né delle sanzioni previste dall'articolo 5 della l.r. 10/2009.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può stipulare convenzioni con soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche ed infrastrutturali che interferiscono con il reticolo stesso.
3. I soggetti di cui al comma 2 che richiedono la regolarizzazione, segnalando sul supporto informatico di cui all'articolo 8 le interferenze delle proprie reti con il reticolo idrico principale regionale e georeferenziandole, possono usufruire di una riduzione sull'importo dei canoni di polizia idraulica.
4. La Giunta regionale stabilisce, con successivo provvedimento, i criteri per la

determinazione, in sede di convenzione di cui al comma 2, della percentuale di riduzione sull'importo dei canoni di polizia idraulica e sulla relativa cauzione, ove dovuta, comunque non superiore al 90 per cento dell'importo totale del canone.

Art.14

(Scarichi in corso d'acqua superficiale appartenente al reticolo idrico principale e minore)

1. I soggetti interessati a scaricare in corso d'acqua superficiale devono ottenere la concessione ai sensi del r.d. 523/1904, previa autorizzazione sulla qualità delle acque ai sensi dell'articolo 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006.
2. Per gli scarichi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che risultano privi della concessione di cui al r.d. 523/1904, per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione sulla qualità delle acque ai sensi dell'articolo 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006, deve essere richiesta la concessione in sanatoria secondo tempi e modalità disciplinati con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli scarichi oggetto delle domande di regolarizzazione presentate entro i termini stabiliti dalla Giunta regionale ed accolte non sono applicate le sanzioni previste dall'articolo 5, comma 2, della l.r. 10/2009.
3. Gli scarichi di cui al comma 2 sono assoggettati al pagamento del canone arretrato e all'imposta regionale, quando dovuta, a titolo di indennità di occupazione, a far tempo dalla messa in opera fino ad un massimo di cinque anni.
4. Per la domanda di autorizzazione allo scarico, anche compresa in autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006, l'ente competente verifica l'avvenuta presentazione all'autorità idraulica della domanda di concessione ai fini quantitativi e trasmette alla medesima autorità copia della comunicazione di avvio del procedimento.
5. L'ente competente è tenuto a trasmettere alla Regione gli elenchi delle autorizzazioni rilasciate o rinnovate, ai sensi dell'articolo 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006, a far tempo dal 1 gennaio 2001.

Art.15

(Opere necessarie all'attuazione di concessioni di derivazione ai sensi del r.d. 1775/1933)

1. La concessione di derivazione di acque pubbliche ai sensi del r.d. 1775/1933 costituisce titolo all'occupazione delle aree del demanio idrico fluviale per l'insediamento dei manufatti costituenti la derivazione. L'onere per l'utilizzazione di dette aree si intende ricompreso nel canone relativo alla concessione di derivazione.
2. Le limitazioni di cui all'articolo 96, lettera f), del r.d. 523/1904 non si applicano alle opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso restituzione delle acque, principali ed accessorie, ai manufatti e agli edifici realizzati per l'attuazione di concessioni di derivazione rilasciate ai sensi del r.d. 1775/1933.

Art. 16
(Usi plurimi delle alzaie e degli argini)

1. L'utilizzo delle alzaie e degli argini di canali e corsi d'acqua pubblici è riservato all'autorità idraulica per l'espletamento delle attività connesse alla loro natura di pertinenza idraulica.
2. L'autorità idraulica può consentire usi ulteriori, purché compatibili con quelli primari. Quando tali usi prevedono una fruizione collettiva dell'alzaia o dell'argine, l'autorità idraulica o il soggetto gestore definisce e rende noti limiti e condizioni per la compatibilità e la sicurezza dell'utilizzo dell'alzaia o dell'argine con gli usi primari, per un loro uso corretto e prudente.
3. La Regione può contribuire a migliorare la fruibilità e la sicurezza delle alzaie e degli argini mediante finanziamenti e specifici accordi con le autorità idrauliche e con i soggetti gestori.

Art. 17
(Fruizione delle fasce di cui all'articolo 96, comma 1, lettera f), del r.d. 523/1904 e delle fasce fluviali)

1. L'autorità idraulica o il soggetto gestore può consentire la fruizione collettiva delle aree demaniali ricomprese nelle fasce di cui all'articolo 96, comma 1, lettera f), del r.d. 523/1904 e nelle fasce fluviali, come definite dai piani di assetto idrogeologico dell'autorità di bacino del fiume Po, rendendo noti limiti e condizioni per la compatibilità e la sicurezza del loro utilizzo con gli usi primari.

Art. 18
(Cooperazione dei comuni nell'esercizio delle funzioni regionali di polizia idraulica)

1. La Regione può stipulare convenzioni con i comuni o loro forme associative per il migliore esercizio delle funzioni regionali di cui al presente Capo, riguardanti in particolare le attività di verifica delle occupazioni demaniali. Per le attività di cui al primo periodo la Regione può corrispondere ai comuni, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, un equo riconoscimento economico per le spese sostenute, mediante la compartecipazione, nella misura massima del 50 per cento, ai canoni di polizia idraulica dalla stessa introitati.

CAPO IV
MANUTENZIONE DIFFUSA DEL TERRITORIO, DEI CORSI D'ACQUA E DELLE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Art. 19
(Manutenzione delle opere di difesa del suolo)

1. La Regione promuove e finanzia, con il concorso degli enti locali territorialmente interessati e fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del r.d. 523/1904, la manutenzione delle opere di difesa del suolo necessarie a garantire la mitigazione del rischio idrogeologico, al fine di difendere

- prioritariamente i centri abitati e le infrastrutture strategiche.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le opere di cui all'articolo 1, comma 3, lettera e), aventi ad esclusiva finalità la conservazione di un ponte o di una strada pubblica ordinaria o ferrata; la manutenzione di tali opere compete all'amministrazione tenuta alla conservazione del ponte o della strada.
 3. Restano a esclusivo carico dei proprietari e dei possessori frontisti le realizzazioni e le manutenzioni delle opere di difesa di beni di loro proprietà lungo i corsi d'acqua del reticolo principale, minore e consortile.

Art. 20 **(Manutenzione degli alvei del reticolo idrico)**

1. La Regione, con il concorso degli enti del sistema regionale di cui all'articolo 1 della l.r. 30/2006 e degli enti locali territorialmente interessati, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del r.d. 523/1904, promuove interventi di manutenzione:
 - a) degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua del reticolo idrico principale e del reticolo gestito dai consorzi di bonifica e irrigazione;
 - b) dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono riguardare l'asportazione della vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea, quando ostacola il regolare deflusso delle acque, la pulizia e le riparazioni delle opere esistenti nonché l'asportazione dei detriti. La programmazione e l'attuazione di tali interventi tengono conto delle potenziali ricadute sul raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal piano di gestione del distretto idrografico del Po e dal piano regionale di tutela delle acque.
3. La Regione promuove, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), la realizzazione di interventi di riqualificazione e di rinaturazione dei corsi d'acqua del reticolo principale e del sistema dei navigli, funzionali al miglioramento della sicurezza idraulica del territorio e al perseguimento degli obiettivi di qualità previsti per i corsi d'acqua.
4. Le attività di manutenzione della sezione incisa degli alvei, delle fasce di rispetto lungo le sponde dei corsi d'acqua e delle relative opere idrauliche sul reticolo idrico principale, minore e consortile, anche se consistenti in taglio della vegetazione, in quanto rivolte alla conservazione del paesaggio tradizionale e al rafforzamento dell'assetto idrogeologico del territorio e sempre che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, non richiedono né l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 149, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), né l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo di cui all'articolo 44 della l.r. 31/2008.
5. La Giunta regionale adotta, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, specifiche tecniche e modalità di gestione della vegetazione nella sezione incisa degli alvei, delle fasce di rispetto lungo le sponde dei corsi d'acqua e delle relative opere idrauliche, allo scopo di contemperare e armonizzare le esigenze di salvaguardia paesaggistico-ambientale con quelle di sicurezza idraulica.

6. Gli interventi strutturali e le attività di manutenzione dalla sezione incisa degli alvei, delle fasce di rispetto lungo le sponde dei corsi d'acqua e delle relative opere idrauliche sul reticolo idrico principale, minore e consortile sono esonerati dal versamento degli oneri di cui all'articolo 4 quater, comma 5 bis, della l.r. 31/2008 e dall'esecuzione degli interventi compensativi di cui all'articolo 43, comma 3, della l.r. 31/2008.

Art. 21 **(Manutenzione diffusa del territorio)**

1. La manutenzione diffusa del territorio è finalizzata alla mitigazione del rischio idrogeologico, al mantenimento o al recupero delle condizioni di equilibrio idrogeologico e morfologico, al miglioramento dei soprassuoli forestali, alla protezione dei suoli dall'erosione, al governo delle acque di ruscellamento meteorico e del reticolo idrico, alla preservazione dei prati e dei pascoli e delle attività agricole ad essi connesse.
2. Alla l.r. 31/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo la lettera i bis) del comma 1 dell'articolo 24 è aggiunta la seguente: "*ter) manutenzione diffusa del territorio.*";
 - b) al comma 1 dell'articolo 26 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "*nonché alla manutenzione diffusa del territorio.*";
 - c) al punto 3) della lettera c) del comma 3 dell'articolo 26 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "*e, in generale, la manutenzione dei versanti.*";
 - d) al comma 2 dell'articolo 50 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*Le attività di cui al comma 1 concorrono allo svolgimento della manutenzione diffusa del territorio.*";
 - e) dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 76 è aggiunta la seguente: "*e bis) la manutenzione diffusa del territorio.*";
 - f) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 80, dopo le parole "*Possano altresì esercitare ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa del suolo*" sono aggiunte le seguenti: "*, tra cui in particolare la manutenzione diffusa del territorio,*".

Art. 22 **(Manutenzione effettuata da organizzazioni di volontariato di protezione civile)**

1. Qualora gli interventi di manutenzione di cui agli articoli da 19 a 21 siano realizzati da associazioni di volontariato di protezione civile, è obbligatoria, in assenza di programmi di manutenzione adottati dagli enti competenti, la predisposizione di programmi attuativi annuali proposti dalle organizzazioni di volontariato ed approvati dalle autorità idrauliche competenti sui corsi d'acqua interessati.
2. Al fine di ottenere massime uniformità d'azione ed efficacia dall'esecuzione degli interventi di manutenzione, nei programmi attuativi annuali di cui al comma 1 devono essere individuati le tipologie d'intervento, le modalità esecutive, il cronoprogramma dei lavori e la valutazione dei costi. In caso di impiego dei soggetti di volontariato di cui all'articolo 5 della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile), per l'effettuazione degli interventi deve essere previsto un idoneo piano della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

3. Le autorità idrauliche competenti per i diversi corsi d'acqua provvedono, in corso di esecuzione, al controllo tecnico sul corretto svolgimento degli interventi.
4. Per gli oneri derivanti dall'attuazione delle attività di programmazione annuale di cui al comma 1 si fa riferimento agli stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione).

Art. 23

(Competenze per le attività di manutenzione)

1. Gli enti ed i soggetti attuatori delle attività di manutenzione delle opere di difesa del suolo sono individuati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, ai sensi dell'articolo 4.
2. La Regione promuove, per le attività di manutenzione di cui agli articoli da 19 a 21, il coinvolgimento degli imprenditori agricoli, anche in forma associata, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), dei consorzi forestali di cui all'articolo 56 della l.r. 31/2008, delle imprese boschive di cui all'articolo 57 della l.r. 31/2008, nonché delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 5 della l.r. 16/2004, anche mediante patti, accordi e convenzioni.

Art. 24

(Accatastamento delle opere di difesa del suolo e delle relative aree)

1. Le opere di difesa del suolo di competenza regionale ai sensi della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale), realizzate dall'entrata in vigore della presente legge e le aree acquisite, a partire da tale data, mediante esproprio per la loro realizzazione, sono accatastate a:
 - a) demanio pubblico dello Stato, nel caso di opere idrauliche afferenti al reticolo idrico principale e minore;
 - b) demanio pubblico regionale, nel caso di opere idrauliche afferenti al reticolo idrico consortile secondo quanto previsto all'articolo 85 della l.r. 31/2008;
 - c) patrimonio indisponibile regionale o comunale nel caso di opere di difesa del suolo non riconducibili a opere idrauliche, quali le sistemazioni di versanti tramite reti e valli paramassi o paravalanghe.
2. L'accatastamento delle opere e delle aree nonché la gestione e la manutenzione delle opere di cui al comma 1 spettano all'ente individuato come stazione appaltante ai sensi del d.lgs. 163/2006 ovvero ad altro soggetto cui il titolare dell'accatastamento ha delegato tali funzioni.
3. Con provvedimento della Giunta regionale, da approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'individuazione dell'ente o del soggetto al quale accatastare le opere di cui al comma 1, lettera c), sulla base dei seguenti criteri:

- a) rilevanza comunale, sovracomunale o di bacino delle opere e dei loro effetti territoriali;
 - b) complessità delle opere e della loro gestione e manutenzione.
4. Con il provvedimento di cui al comma 3 sono individuati, altresì, i soggetti competenti alla manutenzione e alla gestione delle opere di difesa del suolo, anche non ricomprese nel demanio pubblico, realizzate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25 (Servitù idraulica)

1. Per gli interventi destinati alla riduzione delle piene, i soggetti competenti, individuati ai sensi dell'articolo 4, possono disporre, nell'ipotesi in cui non si proceda all'espropriazione, la costituzione di servitù sulle aree interessate dagli interventi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia.
2. Ai proprietari delle aree assoggettate alla costituzione di servitù di cui al comma 1 è corrisposta un'indennità determinata come quota parte dell'indennità di esproprio.
3. La Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri di calcolo dell'indennità di cui al comma 2, tenuto conto, in particolare, della frequenza e della durata delle piene, nonché dei tiranti idrici previsti.

Art. 26 (Strutture e sistemi agro-forestali di difesa del suolo. Modifiche alla l.r. 31/2008)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 31/2008 è aggiunto il seguente:
“2 bis. La Regione riconosce nella struttura del terrazzamento artificiale, realizzato in muro a secco o attraverso il modellamento del pendio naturale, uno strumento di trattenimento e conservazione del suolo e della sua fertilità e di corretto drenaggio delle acque. Il terrazzamento artificiale costituisce espressione del patrimonio e delle tradizioni rurali, meritevole di conservazione e valorizzazione. A tal fine la Regione stabilisce criteri e modalità per l'erogazione di contributi finalizzati alla manutenzione dei terrazzamenti per prevenire fenomeni di abbandono e di colonizzazione forestale tali da comprometterne la funzionalità.”.

CAPO V RIORDINO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI NAVIGAZIONE

Art. 27 (Modifiche alla l.r. 6/2012 in materia di navigazione interna)

1. Alla l.r. 6/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 1 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne

individua le azioni di ammodernamento, completamento, manutenzione e realizzazione delle opere riguardanti le vie navigabili e i porti della navigazione interna.”;

b) al comma 2 dell'articolo 51 dopo la parola “*lombarde*” sono aggiunte le seguenti: “*e di assicurare lo sviluppo e la promozione della navigazione interna*”.

TITOLO III RIORDINO DELLE FUNZIONI CONFERITE AI CONSORZI DI BONIFICA E AD AIPO

Art. 28

(Riordino delle funzioni di competenza della Regione in materia idrogeologica e territoriale)

1. Al fine del riordino, della razionalizzazione, del coordinamento e del migliore esercizio delle funzioni di competenza della Regione in materia territoriale e idrogeologica nonché per assicurare più efficaci misure di salvaguardia e di valorizzazione del territorio e del paesaggio lombardo, il presente Titolo disciplina:
 - a) l'esercizio, da parte dei consorzi di bonifica, di ulteriori funzioni ed attività in materia di difesa del suolo;
 - b) l'esercizio, da parte dell'AIPO, di funzioni ed attività in materia di gestione del sistema idroviario del Po e delle idrovie collegate.

CAPO I CONSORZI DI BONIFICA

Art. 29

(Esercizio, da parte dei consorzi di bonifica, di ulteriori funzioni ed attività in materia di difesa del suolo)

1. La Regione disciplina, in applicazione dell'articolo 62 del d.lgs. 152/2006, l'attività dei consorzi di bonifica al fine di conservare il territorio, di tutelare e valorizzare il paesaggio rurale ed urbano anche per la fruizione turistico-ricreativa e sportiva, nonché per la costruzione di corridoi ecologici e di percorsi per la mobilità lenta.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono conferite ai consorzi di bonifica e irrigazione ulteriori funzioni ed attività individuate all'articolo 30, concernenti la difesa del suolo, la realizzazione di opere idrauliche e il supporto per l'individuazione e la manutenzione dei reticoli idrici principale e minore e per il monitoraggio dei corpi idrici.

Art. 30

(Modifiche alla l.r. 31/2008 e alla l.r. 25/2011)

1. Per le finalità di cui all'articolo 29, alla l.r. 31/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 76 è sostituita dalla seguente:
“e) *la conservazione e la difesa del suolo, la tutela e la valorizzazione del*

paesaggio rurale ed urbano anche ai fini della fruizione turistico-ricreativa e sportiva, nonché la costruzione di corridoi ecologici e di percorsi per la mobilità lenta.”;

b) il comma 1 dell'articolo 77 è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini del presente titolo, nei comprensori di bonifica e irrigazione, sono considerate opere pubbliche di competenza regionale:

a) la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acqua superficiale o anche di falda ad uso irriguo e altri usi produttivi, nonché le opere di sistemazione e regolazione dei canali di bonifica ed irrigui;

b) le opere di difesa idraulica ed idrogeologica;

c) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;

d) le opere di cui all'articolo 166, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

e) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e di bonifica idraulica;

f) le opere finalizzate al mantenimento ed al ripristino della funzionalità idraulica che, per la loro importanza idraulica, paesaggistica ed ambientale, costituiscono componente di salvaguardia e di valorizzazione del territorio;

g) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione delle opere di cui alle lettere da a) a f);

h) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino ambientale e di protezione dalle calamità naturali rientranti nell'ambito dei comprensori di bonifica e secondo quanto previsto dalle norme vigenti;

i) le alzaie e gli argini, anche utilizzati come percorsi pedonali, ciclabili od equestri, con salvaguardia della relativa funzionalità ai fini della manutenzione del reticolo idrico.”;

c) dopo l'articolo 78 è inserito il seguente:

“Art. 78 bis

(Territorio regionale di bonifica e irrigazione)

1. Il territorio di cui all'articolo 78, comma 1, non incluso nei comprensori di bonifica e irrigazione ridelimitati in applicazione dell'articolo 79 bis, è accorpato al comprensorio più omogeneo sotto il profilo della continuità idrografica e idraulica, in modo da risultare funzionale alle esigenze di programmazione, esecuzione e gestione dell'attività di bonifica, di irrigazione, di difesa del suolo e di coordinamento dell'intervento pubblico con quello privato. La Giunta regionale approva la proposta di adeguamento delle delimitazioni dei comprensori di bonifica e irrigazione ai sensi dell'articolo 78, comma 3; i comuni, le province e i consorzi di bonifica interessati esprimono il parere di competenza entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della proposta trasmessa dalla Giunta regionale, trascorso il quale il parere si intende favorevole.”;

d) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 80 è sostituita dal seguente:

“f) espressione del parere sulle domande di concessione di derivazione di acqua pubblica aventi rilevanza per il comprensorio, nonché del parere alla provincia o alla Città metropolitana di Milano previsto dall'articolo 36 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava). In caso di mancato parere entro sessanta giorni dalla richiesta, l'autorità

competente può comunque dar seguito alle domande di concessione;”;

e) dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 80 è aggiunta la seguente:

“f bis) espressione del parere sul documento di polizia idraulica per l'individuazione del reticolo idrico minore di cui all'articolo 3, comma 114, lettera a), della l.r.1/2000 e relativi provvedimenti attuativi; in caso di mancato parere entro sessanta giorni dalla richiesta, l'autorità competente può comunque dar seguito alle attività finalizzate all'individuazione del reticolo;”;

f) dopo il comma 4 dell'articolo 80 è aggiunto il seguente:

“ 4 bis. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) può affidare ai consorzi di bonifica, tramite la stipula di convenzioni, attività di monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici.”;

g) il comma 4 dell'articolo 82 è sostituito dal seguente:

“4. Il Consiglio regionale nomina, per ciascun consorzio di bonifica, il revisore dei conti, iscritto nel registro dei revisori contabili, con i compiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196). Il revisore è nominato per un periodo corrispondente al mandato degli organi elettivi o del commissario regionale. Al fine di assicurare la necessaria continuità nell'attività di controllo, il Consiglio regionale istituisce l'elenco dei revisori supplenti dal quale attingere per sostituire, in caso di necessità, il revisore nominato. Le sostituzioni sono disciplinate con deliberazione del Consiglio regionale. “;

h) dopo l'articolo 90 è inserito il seguente:

“Art. 90 bis

(Interventi dei consorzi di bonifica sul reticolo idrico principale)

1. La Regione può affidare ai consorzi di bonifica la realizzazione delle opere di cui all'articolo 77 che interessano corsi d'acqua del reticolo principale, purché previste nella programmazione di cui all'articolo 3 della legge “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo e di gestione dei corsi d'acqua”. Il consorzio determina gli oneri in rapporto ai benefici conseguiti dagli immobili ubicati nel comprensorio di bonifica e irrigazione con la realizzazione delle opere, li individua nel piano di classificazione di cui all'articolo 90 e provvede alle relative attività di riscossione e di introito. Le somme introitate sono destinate alla realizzazione e alla manutenzione delle opere, fatte salve le spese sostenute dal consorzio per l'individuazione degli oneri.

2. Spettano, altresì, ai consorzi di bonifica gli oneri relativi alla manutenzione, alla gestione, alla progettazione e alla realizzazione delle opere di cui al comma 1, nonché quelli relativi alla manutenzione ordinaria delle opere e degli impianti.”.

i) dopo il comma 5 dell'articolo 95 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Nel concorso finanziario alla spesa ritenuta ammissibile di cui ai commi 2, 3 e 4, lettera a), vengono riconosciute anche le spese per il personale dei consorzi impiegato nelle attività tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione delle opere finanziate ai sensi del presente articolo. L'entità massima, la modulazione e le modalità di rendicontazione di tali spese sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro

sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo e di gestione dei corsi d'acqua".

2. Per le medesime finalità di cui all'articolo 28, comma 1, dopo l'articolo 2 della l.r. 25/2011 è inserito il seguente:

"Art. 2 bis

(Completamento del riordino dei consorzi di bonifica di primo grado)

1. *Al fine di completare il riordino dei consorzi di bonifica di primo grado, sono soppressi i consorzi di bonifica di primo grado ancora operativi e non interessati dall'azione di riordino avvenuta nel 2012 in applicazione della presente legge. I consorzi soppressi sono fusi per incorporazione nei consorzi di bonifica di primo grado o nell'associazione di cui all'articolo 78, comma 7 bis, della l.r. 31/2008, di riferimento per ciascun comprensorio di bonifica e irrigazione, che ne assumono le funzioni.*
2. *I tempi, le procedure e le modalità per la soppressione dei consorzi di cui al comma 1 soggetti a fusione, per lo scioglimento dei relativi organi e per l'incorporazione nei consorzi di bonifica o nell'associazione di riferimento sono disciplinati con provvedimento della Giunta regionale da approvare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo e di gestione dei corsi d'acqua".*
3. *Sono trasferiti ai consorzi o all'associazione incorporanti i patrimoni consorziali e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi, ivi compresi gli incarichi in corso nonché il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sulla base della ricognizione predisposta ed adottata da commissari regionali nominati dal Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'approvazione del provvedimento di cui al comma 2.*
4. *Il compenso spettante ai commissari regionali di cui al comma 3 è determinato dal Presidente della Giunta regionale nel decreto di conferimento dell'incarico.*
5. *Con deliberazione della Giunta regionale è approvata la ricognizione di cui al comma 3 e sono soppressi i consorzi che sono incorporati nei consorzi di bonifica o nell'associazione di riferimento.*
6. *La rappresentanza e la partecipazione dei territori dei consorzi di bonifica soppressi sono demandate alle prime elezioni degli organi del consorzio di bonifica o dell'associazione incorporante.*
7. *Gli oneri per il completamento del riordino dei consorzi di bonifica ai sensi del presente articolo, incluse le spese relative all'attività di commissariamento, sono a carico dei consorzi soppressi e degli enti incorporanti, secondo modalità stabilite nel provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2.*
8. *Non sono soggetti al riordino ai sensi del presente articolo l'Associazione Irrigazione Est Sesia e i seguenti consorzi di bonifica:*
 - a) *Est Ticino Villorosi;*
 - b) *Muzza Bassa Lodigiana;*
 - c) *Della Media Pianura Bergamasca;*
 - d) *Dugali, Naviglio, Adda Serio;*
 - e) *Oglio – Mella;*
 - f) *Chiese;*
 - g) *Garda Chiese;*

- h) Territorio del Mincio;
 - i) Navarolo – Agro Cremonese Mantovano;
 - j) Terre dei Gonzaga in Destra Po.
9. Ai fini del completamento del riordino dei consorzi di bonifica di primo grado, gli enti e l'Associazione elencati al comma 8 sono i consorzi e l'Associazione di riferimento richiamati nei precedenti commi.”.

CAPO II

AIPO

Art. 31

(Esercizio, da parte dell'AIPO, di funzioni ed attività in materia di gestione del sistema idroviario del Po e delle idrovie collegate. Modifiche alla l.r. 5/2002 e alla l.r. 30/2006)

1. Al fine di ottimizzare e di coordinare l'esercizio delle funzioni ed attività in materia di difesa del suolo da parte degli enti del presente titolo, la Regione promuove il potenziamento dell'efficienza dell'AIPO, di cui alla l.r. 5/2002, e il miglioramento dell'efficacia degli interventi di competenza per la gestione dei corsi d'acqua del reticolo principale assegnato e per la gestione del sistema idroviario del Po e delle idrovie collegate.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il comma 3 bis dell'articolo 5 della l.r. 5/2002 è sostituito dal seguente:

“3 bis. A valere sulle risorse trasferite per la realizzazione degli investimenti di origine regionale, è stabilita a favore dell'agenzia una quota per le spese generali e di funzionamento nella misura massima del 10 per cento dell'importo complessivo del finanziamento. Da tale quota va escluso ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere, dalla fase progettuale al collaudo ed per la acquisizione dei terreni occupati. Con successivo provvedimento della Giunta regionale sono graduate le quote percentuali specifiche in funzione dell'importo finanziario dei diversi lavori affidati all'agenzia.”.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, alla l.r. 30/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 3 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“3. Le funzioni connesse alla gestione del sistema idroviario del fiume Po e delle idrovie collegate, nonché alla gestione dei porti, delle banchine e delle infrastrutture per la navigazione, con esclusione delle funzioni nelle aree individuate nell'Allegato B, sono esercitate dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO). Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, escluse quelle nelle aree di cui all'allegato B, restano confermate in capo all'AIPO le competenze relative all'accertamento delle violazioni delle norme sul demanio della navigazione e sulla navigazione interna, nonché all'irrogazione delle sanzioni e alla riscossione dei relativi proventi, di cui all'articolo 57 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti). La Regione e l'AIPO possono definire, con convenzione, aree funzionali allo sviluppo dell'attività portuale di Cremona e di Mantova, nelle quali la gestione spetta alla Regione ai sensi dell'articolo 17 della legge

regionale 5 agosto 2014, n. 24 (Assestamento al bilancio 2014-2016 - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali).”;

b) dopo il comma 5 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Il personale collocato nell'apposito ruolo speciale transitorio di AIPO, di cui al comma 5, è trasferito definitivamente in ruolo dell'AIPO a decorrere dall'entrata in vigore delle previsioni di cui al comma 3, come sostituito dalla legge “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo e di gestione dei corsi d'acqua.” .

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 (Norma finanziaria)

1. Agli introiti delle risorse di cui all'articolo 9 e dei proventi delle sanzioni di cui agli articoli 8, comma 4, e 12, comma 2, si provvede con l'iscrizione al titolo 3 “Entrate extratributarie - tipologia 0100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e successivi.
2. Le risorse destinate alle spese per la difesa del suolo derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate e allocate alle missioni e programmi di spesa del bilancio regionale, come di seguito indicato:
 - a) le risorse per la realizzazione di progetti strategici di sottobacino di cui all'articolo 2, comma 2, quantificate in euro 60.000,00 per ciascun anno del triennio 2015-2017 sono allocate alla missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 01”Difesa del suolo” –Titolo 1 “Spese correnti” - dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 2015 e successivi;
 - b) le risorse per l'integrazione e l'aggiornamento dei sistemi informativi gestionali inerenti la difesa del suolo, di cui all'articolo 6, comma 1, e la polizia idraulica, di cui all'articolo 8, comma 1, quantificate in euro 200.000,00 per il 2015 sono allocate alla missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente- Programma 01”Difesa del suolo” – Titolo 2 “Spese in conto capitale“ - dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 2015 e successivi;
 - c) le risorse per gli interventi di competenza regionale destinate alla manutenzione diffusa del territorio, dei corsi d'acqua e delle opere di difesa del suolo di cui agli articoli 19, 20 e 21, quantificate in euro 15.000.000,00 nel 2015, sono allocate alla missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Programma 01”Difesa del suolo” – Titolo 2 “Spese in conto capitale“ - dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 2015 e successivi;
 - d) nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale e nell'ambito degli strumenti di programmazione delle risorse umane, le risorse destinate al personale di cui all'articolo 3, comma 2, trovano copertura nel limite degli stanziamenti della spesa di personale della missione 01 “Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo” – Programma 10 “Risorse umane” – Titolo 1 “spese correnti” – dello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio 2015 e successivi.

3. Per il finanziamento degli interventi sui Navigli di cui al comma 1, lettera m), dell'articolo 3, e al comma 3 dell'articolo 20, si fa fronte nel 2015 fino a un massimo di euro 7.493.711,00 nell'ambito delle risorse allocate alla missione 10 "Trasporti e mobilità"- programma 03 "Trasporto per vie d'acqua"-titolo 2 "Spese in conto capitale " dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e successivi.

4. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 27, lettera a), quantificati in euro 3.880.000,00 per il 2015 e in € 4.000.000,00 per ciascun anno nel 2016 e nel 2017 si fa fronte con le risorse allocate alla missione 10 "Trasporti e mobilità" – programma 03 "Trasporto per vie d'acqua" 2017 -titolo 2 "Spese in conto capitale " dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e successivi.

5. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 27, lettera b), quantificati in euro 200.000,00 per ciascun anno del triennio 2015-2017 si fa fronte con le risorse allocate alla missione 10 "Trasporti e mobilità" – programma 03 "Trasporto per vie d'acqua" 2017 -titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e successivi.

6. Per gli interventi di competenza regionale destinati alla manutenzione diffusa del territorio, dei corsi d'acqua e delle opere di difesa del suolo di cui agli articoli 19, 20 e 21 e per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 16, comma 3, e all'articolo 27, è autorizzata per gli esercizi successivi al 2015 l'assunzione di obbligazioni nei limiti dei rispettivi stanziamenti, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), determinati annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della stessa legge.

Art. 33

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Per la gestione e la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo idrico principale, i consorzi di bonifica convenzionati con la Regione alla data di entrata in vigore della presente legge curano l'istruttoria delle relative concessioni, ferma restando la competenza regionale per il rilascio del titolo concessorio e per l'introito dei canoni.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) i criteri per il finanziamento degli interventi di manutenzione delle opere e dei corsi d'acqua di cui agli articoli 19 e 20, con riferimento agli obiettivi di funzionalità e officiosità dei corsi d'acqua e di protezione degli insediamenti e delle infrastrutture strategiche, secondo i principi di efficacia e di sostenibilità;

b) gli indirizzi per la programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione di cui agli articoli da 19 a 21.

Art. 34

(Norme abrogate)

1. La legge regionale 19 gennaio 1973, n. 6 (Interventi di competenza regionale in materia di opere pubbliche, porti e vie navigabili), unitamente alle relative modifiche e integrazioni, è abrogata.

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalla legge di cui al comma 1 e dalle relative disposizioni di modifica e integrazione; permangono e restano efficaci gli atti adottati sulla base delle medesime.

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

REVISIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E DI GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA.

RELAZIONE

Il progetto di legge è finalizzato a rivedere ed aggiornare la normativa regionale in materia di difesa del suolo e di gestione dei corsi d'acqua.

La materia è di esclusiva competenza statale ed è regolata dal D. Lgs. 152/2006 – Parte III e riveste una particolare importanza anche a causa dei cambiamenti climatici di questi ultimi decenni che, unitamente alle condizioni di forte urbanizzazione ed impermeabilizzazione dei suoli, hanno generato e continueranno a generare eventi calamitosi e dissesti idrogeologici su tutto il territorio nazionale.

Anche per il territorio della Lombardia, vista la particolare conformazione geomorfologica della parte montana e collinare, considerata la ingente presenza di corsi d'acqua tra i più importanti del paese e riscontrato il livello di urbanizzazione-antropizzazione e di utilizzo del suolo per diversi scopi, da quello industriale a quello agricolo e forestale, i cambiamenti climatici in corso hanno generato eventi estremi di carattere meteo-climatico con dissesti idrogeologici e danni diffusi ed ingenti ai centri abitati, alle infrastrutture, alle attività produttive, all'agricoltura ed al patrimonio forestale ed in genere a tutto il territorio esposto a rischio.

Sulla base delle principali linee di indirizzo per affrontare adeguatamente e per dare risposte efficaci ai cambiamenti climatici in corso e agli effetti che questi generano, è necessario promuovere la resilienza dei sistemi territoriali della Lombardia, dei soggetti che vi operano a tutti i livelli, fino ai cittadini che spesso subiscono le conseguenze dirette ed indirette delle calamità idrogeologiche.

Il progetto di legge interviene quindi per aggiornare la normativa regionale, nel pieno rispetto di quella nazionale, recependone i contenuti, disciplinando le

funzioni ed attività assegnate sulla base delle peculiarità del territorio lombardo, e riordinando l'attuale normativa regionale carente di diversi contenuti. In particolare il Progetto di Legge si propone di :

- riordinare le competenze regionali, specificamente disciplinando le funzioni ed attività per la difesa del suolo e la gestione dei corsi d'acqua;
- disciplinare la gestione dei diversi reticoli idrici del territorio (reticolo idrico principale, minore e consortile), al fine di coordinare le azioni delle diverse autorità idrauliche che vi operano, tenendo conto della unicità e continuità della rete idrografica lombarda;
- sviluppare le conoscenze sulla difesa del suolo ed il demanio idrico fluviale promuovendo un sistema integrato di banche dati, archivi informatizzati e procedure telematiche da costruire nell'ambito del Sistema Informativo Territoriale regionale già esistente, da implementare con il concorso di tutti i soggetti pubblici, privati, delle università e dei centri di ricerca lombardi, italiani ed internazionali;
- migliorare la prevenzione dei rischi di esondazione dei corsi d'acqua mediante l'introduzione negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi comunali dei principi dell'invarianza idraulica e idrologica delle trasformazioni territoriali, favorendo e sviluppando il drenaggio urbano sostenibile;
- disciplinare, sulla base delle norme nazionali, le attività di polizia idraulica al fine di combattere l'abusivismo edilizio lungo i corsi d'acqua, affrontando le situazioni di rischio idraulico specifico, favorendo, laddove possibile, la regolarizzazione delle interferenze compatibili con il buon regime delle acque, valorizzando gli usi compatibili delle alzaie e degli argini golenali;
- promuovere le attività di manutenzione costante delle opere di difesa del suolo e degli alvei dei corsi d'acqua nonché la manutenzione territoriale diffusa per garantire una migliore qualità ecologica e paesaggistico ambientale dei corsi d'acqua;
- riordinare le competenze in materia di navigazione sui grandi fiumi lombardi;
- riordinare la governance sulla materia, valorizzando le funzioni di difesa del suolo degli enti del sistema regionale, in particolare quelle relative ai Consorzi di bonifica, e dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

TITOLO I – OGGETTO, FINALITA' E COMPETENZE DELLA REGIONE

CAPO I – OGGETTO E FINALITA'

Articolo 1 – Oggetto e definizioni

L'articolo, al comma 1, riassume in sintesi l'oggetto del progetto di legge regionale, specificando in particolare che vengono proposte disposizioni finalizzate ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi generali in materia di

difesa del suolo, di gestione del demanio idrico fluviale e di riassetto idraulico ed idrogeologico già indicati all'articolo 55, commi 1 e 2 della legge regionale 12/2005. Sono elencate da a) ad i) le funzioni e le attività disciplinate nei successivi articoli. Il comma 2 specifica che le funzioni in materia di difesa del suolo, in particolare quelle conferite direttamente dallo Stato e che richiedono un esercizio unitario, e quelle inerenti la realizzazione degli interventi di difesa del suolo, sono esercitate direttamente dalla Regione anche tramite l'avvalimento degli enti del sistema regionale, di AIPO e degli enti locali, Enti di area vasta, Comuni, Comunità Montane.

Seguono alcune definizioni mirate a precisare il termine di demanio nelle sue molteplici accezioni al fine di distinguere il demanio idrico lungo i corsi d'acqua (demanio idrico fluviale) da quello della navigazione (demanio idroviario) e da quello lacuale (demanio lacuale). Vengono infine proposte le definizioni inerenti le opere di difesa del suolo e la manutenzione diffusa del territorio.

Articolo 2 – Finalità

L'articolo evidenzia la necessità che Regione effettui il coordinamento degli enti locali e di tutti i soggetti interessati per rafforzare la politica di prevenzione delle calamità idrogeologiche, tenendo conto soprattutto delle urgenze legate ai cambiamenti climatici in atto. Il comma 2 richiama specificamente, anche sulla base delle disposizioni contenute nella direttiva europea inerente lo stato ecologico dei corpi idrici n. 2000/60/CE, la necessità dell'integrazione a scala di sottobacino idrografico delle politiche regionali di tutela e salvaguardia del territorio, del suo reticolo idrografico e delle acque sotterranee. L'integrazione si può ottenere, tra l'altro, mediante l'utilizzo e la valorizzazione degli strumenti di programmazione negoziata quali i contratti di fiume e di lago già previsti dalla legislazione regionale (l.r. 26/2003).

CAPO II – COMPETENZE DELLA REGIONE

Articolo 3 – Competenze della Regione relative alla difesa del suolo e alla gestione delle acque pubbliche

Al comma 1, richiamando l'articolo n. 61 del D.Lgs. 152/2006 che disciplina la competenza delle Regioni in materia, vengono elencate e declinate con lettere da a) ad m) tutte le funzioni ed attività inerenti la difesa del suolo ed il governo dei corsi d'acqua che richiedono l'esercizio unitario sul territorio regionale e che devono essere esercitate dalla Regione.

Il comma 2 rimanda alla Giunta regionale l'individuazione dell'organizzazione interna per garantire il buon esercizio delle funzioni ed attività elencate al comma 1, specificando che le funzioni ed attività devono essere organizzate ed attuate a livello di sottobacino idrografico, in coerenza con la visione unitaria che richiede il sistema delle acque, della difesa del suolo e di corsi d'acqua, superando la logica del confine "amministrativo" che nella materia delle acque non ha alcun significato.

Articolo 4 – Realizzazione degli interventi di difesa del suolo

L'articolo definisce i criteri con cui di norma la Giunta regionale individua gli enti attuatori degli interventi di difesa del suolo e che quindi svolgono le funzioni di stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 163/2006. Il comma 1 specifica in particolare con le lettere da a) a d) i criteri di individuazione sulla base della territorialità degli interventi e della loro complessità tecnica. Nella sostanza tutti gli interventi di carattere internazionale, interdistrettuali ed interregionali come quelli inerenti i corsi d'acqua lungo i confini di stato (es. Fiume Tresa) o quelli a cavallo di distretti idrografici diversi (es. sistema Fissaro-Tartaro-Canal Bianco) o quelli interregionali (es. Fiume Po, Fiume Ticino, Fiume Mincio) richiedono visioni di bacino allargate e complesse e sono normalmente di particolare complessità tecnica. Quindi l'individuazione dell'ente attuatore di qualsiasi intervento non può che essere frutto di intese internazionali o interdistrettuali. Gli interventi di carattere interregionale sono invece posti in capo all'Agenzia Interregionale per il fiume Po, appositamente costituita dalle quattro Regioni in cui scorre il grande fiume (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto), e che possiede i necessari requisiti tecnici per interventi complessi. Interventi di particolare complessità tecnica di valenza esclusivamente regionale sono invece a carico di Regione che si avvale degli enti del sistema regionale di cui alla l.r. 30/2006. Gli interventi di esclusiva valenza locale e che normalmente non sono di particolare complessità tecnica ed interessano il territorio di uno o più comuni possono essere affidati agli Enti locali, in particolare il singolo comune quando l'intervento ha effetti sul territorio del singolo comune, alle Comunità Montane e/o agli Enti di area vasta o alla Città metropolitana di Milano quando l'intervento ha effetti su un territorio a scala sovracomunale.

Articolo 5 - Gestione coordinata del reticolo idrico principale, minore e consortile. Modifiche alla l.r. 1/2000

L'articolo disciplina la gestione coordinata del reticolo idrico principale, minore e dei Consorzi di bonifica (di seguito reticolo consortile). In particolare il comma 1 modifica l'articolo 3, comma 114 della l.r. 1/2000 disponendo più esplicitamente la competenza comunale ad esercitare le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico minore, così come disciplinate alle lettere a), a bis) e b) del comma 114 dell'articolo 3 della l.r.1/2000. Sempre al medesimo articolo 3, comma 114 della l.r. 1/2000, viene aggiunto il comma 114 bis attraverso il quale la Regione intende fornire supporto ed aiuto ai piccoli comuni che non esercitano le funzioni di polizia idraulica per mancanza di adeguata struttura tecnica comunale o per la particolare complessità della materia. Il mancato esercizio di queste funzioni genera problemi di dissesto a livello locale ma anche ripercussioni negative sulla rete idrografica principale e/o consortile ove i reticoli minori recapitano le proprie acque. Il nuovo comma 114bis dispone quindi la possibilità che i Comuni possano chiedere alla Regione di delegare l'esercizio delle funzioni alle Comunità Montane per i territori montani e ai Consorzi di bonifica o all'Associazione Est Sesia per i territori collinari o di pianura. La richiesta è avanzata dai Comuni al Presidente

della Giunta regionale perché possa attivare la relativa procedura secondo i termini e le modalità che devono essere specificati con apposito provvedimento della Giunta regionale. Si specifica inoltre che la Regione, per il tramite degli uffici competenti, metta a disposizione degli enti delegati la procedura informatizzata ed il relativo sistema informativo già operativo per la gestione delle occupazioni delle aree del demanio idrico.

Per le aree montane, il comma 114 ter dispone la possibilità che la gestione del reticolo idrico minore possa essere affidata dai Comuni, mediante apposita convenzione, anche ai Consorzi forestali riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'art. 56 della l.r.31/2008, per le aree conferite in gestione ai consorzi stessi. In queste aree i Consorzi forestali possono anche progettare e realizzare interventi di sistemazione idraulico-forestali utilizzando le tecniche di ingegneria naturalistica.

I commi 114 quater e quinquies disciplinano il coordinamento cui le diverse autorità idrauliche devono attenersi per l'esercizio della polizia idraulica sui reticoli idrografici principali, consortili e minori. Più volte si è verificata la situazione di mancato coordinamento tra autorità idrauliche con rilevazione di problematiche tra reticoli di monte e di valle. In particolare si interviene disciplinando il rilascio del nulla osta idraulico delle autorità idrauliche dei reticoli posti a monte e valle, in modo che tutte le autorità idrauliche lungo un corso d'acqua possano essere a conoscenza di quanto si deve autorizzare nei reticoli di monte, esprimendosi in tempi certi e prestabiliti rispetto agli effetti che si possono prevedere nel reticolo di valle di propria competenza. La procedura disposta non costituisce un aggravio delle procedure autorizzative degli interventi e, per contro, consente un effettivo coordinamento degli interventi in una visione unitaria ed armoniosa del corso d'acqua. Alle spese derivanti dall'applicazione dei commi 114 bis e ter si fa fronte mediante gli introiti provenienti dai canoni di polizia idraulica (canoni per l'occupazione degli ambiti demaniali sul reticolo minore) di competenza comunale, in misura e modalità da definire con criteri generali nel provvedimento di Giunta citato ai medesimi commi. I comuni più in difficoltà, mediante apposite convenzioni, potranno avvalersi degli uffici tecnici delle Comunità Montane, dei Consorzi di bonifica e dei Consorzi forestali per gestire le istruttorie inerenti la definizione delle interferenze ed occupazioni del demanio idrico lungo il reticolo di competenza e per introitare i canoni di occupazione necessari a coprire le spese derivanti dall'attività stessa realizzata dagli enti citati, ricavando anche risorse per effettuare le attività di manutenzione del reticolo idrico minore affidato. Andrà valutato caso per caso l'impatto economico che la norma genera sui territori dei comuni che chiederanno di applicarla, tenendo conto che la copertura delle spese deve essere comunque garantita dall'introito dei canoni generati dall'attività degli enti incaricati (C. Montane, Consorzi bonifica e forestali). Il previsto provvedimento della Giunta regionale detterà criteri di riferimento, modalità tecniche specifiche e tempistiche per un'efficace azione coordinata sul reticolo di competenza dei comuni che fanno richiesta di delega di queste funzioni. La procedura informatizzata di cui al quarto periodo del nuovo comma 114 bis dell'art. 3 della l.r. 1/2000 è già esistente, andrà solo estesa – a livello di accessi – agli utenti di cui al medesimo comma 114 bis, il che non richiederà risorse

aggiuntive rispetto a quelle già allocate a bilancio alla missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 01 "Difesa del suolo" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" .

TITOLO II – DISCIPLINA DELLE FUNZIONI

CAPO I – QUADRO REGIONALE DELLE CONOSCENZE

Articolo 6 - Quadro regionale delle conoscenze sulla difesa del suolo e sul demanio idrico fluviale

Le politiche di prevenzione hanno maggiore efficacia se vengono programmate ed attuate all'interno di un quadro regionale delle conoscenze in materia di difesa del suolo e demanio idrico fluviale il più ampio e approfondito possibile. Da qui la necessità di integrare le banche dati e gli archivi informatici esistenti, potenziando le procedure telematiche da utilizzare con il concorso di tutti i soggetti pubblici e privati interessati. Il comma 2 evidenzia il ruolo di Regione Lombardia per il coordinamento generale e l'integrazione delle informazioni, garantendo la raccolta unitaria ed omogenea dei dati, l'integrazione con le banche dati geografiche esistenti, la condivisione delle informazioni con gli altri Enti, nonché la realizzazione di studi, ricerche ed analisi sui temi della difesa del suolo e la costruzione di sistemi informativi a supporto delle decisioni ed al monitoraggio degli interventi. Il comma 3 rinvia ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale per la definizione dei criteri di organizzazione, integrazione delle conoscenze e di funzionamento complessivo del sistema nonché di produzione di standard per la raccolta e trasmissione dei dati e delle informazioni, secondo i riferimenti normativi europei e statali.

CAPO II – INVARIANZA IDRAULICA, INVARIANZA IDROLOGICA E DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE

Articolo 7 - Invarianza idraulica, invarianza idrologica e drenaggio urbano sostenibile. Modifiche alla l.r. 12/2005

L'incremento delle portate meteoriche scaricate nei corsi d'acqua dalle aree fortemente urbanizzate, a causa dell'impermeabilizzazione del suolo, ha portato ad esaltare i fenomeni di piena di fiumi e torrenti che, in caso di inadeguatezza delle capacità di deflusso, provocano esondazioni diffuse e danni ingenti anche con precipitazioni di non rilevante intensità.

Per ridurre le criticità, e comunque non peggiorare la situazione attuale, è quindi necessario adottare una nuova e più incisiva politica di gestione delle acque meteoriche in ambito urbano, tale da garantire che le portate di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non siano maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione (principio di invarianza idraulica).

La norma proposta prevede l'attuazione di misure rigorose per il contenimento delle portate scaricate nei corsi d'acqua mediante il controllo "alla sorgente" delle acque meteoriche, da attuare tramite gli strumenti urbanistici, la cui definizione specifica è demandata ad apposito regolamento di Giunta regionale. In particolare, esso dovrà individuare gli ambiti di applicazione sulla base delle specifiche criticità territoriali, definire misure differenziate per le aree di nuova edificazione e quelle già edificate oltre a fornire indicazioni tecnico-costruttive ed esempi di buone pratiche, da recepire nei regolamenti edilizi comunali.

Al comma 2 vengono quindi proposte le modifiche alla l.r. 12/2005 per introdurre il principio ed il rispetto della invarianza idraulica ed idrologica nelle trasformazioni territoriali. In particolare si introducono modifiche per aggiornare gli obiettivi cui la pianificazione urbanistica deve fare riferimento. Dopo l'articolo 58 della l.r. 12/2005 viene aggiunto un nuovo articolo 58bis che contiene: al comma 1 le definizioni scientifiche di invarianza idraulica, idrologica e drenaggio urbano sostenibile; al comma 2 le disposizioni da introdurre nel Documento di Piano e nel Piano dei Servizi; al comma 3 si dispone che i Comuni recepiscano nel regolamento edilizio comunale entro sei mesi, criteri e metodi emanati dalla Giunta regionale mediante apposito regolamento per il conseguimento dell'invarianza idraulica ed idrologica. I Comuni devono anche dare comunicazione del recepimento alla Giunta regionale cui devono anche motivare gli eventuali ritardi con possibilità, sempre da parte della Giunta regionale, dopo diffida ad adempiere, di nominare un Commissario ad acta che proceda con l'adeguamento del regolamento edilizio comunale. Infine, il comma 4 stabilisce tempi e contenuti fondamentali del regolamento regionale da assumersi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

CAPO III – POLIZIA IDRAULICA

Articolo 8 - (Banca dati reti tecnologiche interferenti con il demanio idrico fluviale)

Questo articolo costituisce un primo step dell'attività di definizione del quadro delle conoscenze indicato all'art. 6 del progetto di legge con specifico riferimento alle interferenze delle reti tecnologiche con il reticolo idrico regionale (qui inteso come costituito dai reticoli principale, consortile e minore); a tal fine il comma 2 introduce l'obbligatorietà di comunicare, da parte dei gestori dei servizi pubblici, le informazioni in formato digitale georeferenziato delle rispettive reti per individuare le interferenze con gli ambiti del demanio idrico. I dati andranno aggiornati con cadenza quinquennale e per gli stessi viene assicurata il trattamento nel rispetto dei principi di integrità e riservatezza. La disponibilità di questa banca dati costituisce sviluppo e aggiornamento del già esistente sistema informativo S.I.P.U.I. che nella sua nuova versione contempla la georeferenziazione delle concessioni demaniali e conseguentemente la possibilità di riscontro rispetto al rilascio dei titoli concessori, regolarità dei pagamenti, delle concessioni ecc.. Il comma 3 dispone che la definizione delle specifiche tecnico-informatiche dei dati da trasmettere, l'organizzazione per categorie delle reti tecnologiche oggetto del presente articolo, la tempistica di inoltro dei dati, siano individuati dalla Giunta

regionale entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge. Stante l'importanza di disporre di queste informazioni indispensabili per meglio approntare le attività di programmazione della Regione (che hanno ricadute non solo per aspetti meramente economici ma sono fortemente legati in generale alla sicurezza dei cittadini e del territorio), è prevista al comma 4 la sanzione amministrativa per mancata, parziale ovvero erronea comunicazione dei dati: da un minimo di 50.000 a un max di 500.000 € in relazione alla gravità e consistenza del danno. Le modalità applicative sono disciplinate con apposito regolamento regionale (comma 5).

Articolo 9 - Criteri per la determinazione e riscossione dei canoni di polizia idraulica

Le modalità di determinazione e riscossione dei canoni di polizia idraulica sono attualmente definite dalla d.g.r. 2591/2014 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica", modificata con DGR 3792/2015, e si applicano agli ambiti del demanio idrico afferente i reticoli principale e minore (rispettivamente in capo a Regione e Comuni); per il reticolo consortile i riferimenti sono il regolamento regionale 3/2010 e i regolamenti consortili.

Il comma 1 definisce i criteri secondo i quali la Giunta Regionale definirà, con successivo provvedimento, i nuovi canoni di polizia idraulica. L'articolo di legge anticipa i tre criteri fondamentali cui la Giunta dovrà riferirsi declinandoli onde pervenire ad una determinazione dei canoni di concessione.

Innanzitutto si tratterà di valutare e declinare l'incidenza delle opere da concedere in funzione del regime idraulico dei corsi d'acqua (comma 1, lettera a)). E' del tutto evidente che l'impatto di un'opera da concedere cambia in funzione del tipo di opera e del regime idraulico del corso d'acqua in cui si inserisce e delle eventuali condizioni di rischio idraulico presenti. Altrettanto importante è l'impatto che l'opera da concedere ha sullo stato paesaggistico ed ambientale del corso d'acqua (comma 1, lettera b)). Altro criterio (comma 1, lettera c)) è quello di computare nella determinazione del canone gli utilizzi dell'opera da concedere che mirano alla fruizione compatibile e alla valorizzazione dell'ambito fluviale.

Articolo 10 - Interventi di nuova costruzione nella prossimità dei corsi d'acqua

L'articolo recepisce in senso più restrittivo l'art. 96 del R.D. 523/1904 stabilendo (comma 1) che, dall'entrata in vigore della legge, la deroga alla distanza dai corsi d'acqua (del reticolo principale e minore) indicata alla lettera f (10 metri) per nuove edificazioni non potrà più essere consentita. Al comma 2 viene specificato che sono fatte salve le discipline locali approvate secondo le procedure previste dalla l.r. 1/2000 e relativi provvedimenti attuativi. Si introduce inoltre la novità che l'efficacia delle discipline locali si ha solo quando queste vengono recepite nel Piano di Governo del Territorio. Il comma 3 riguarda invece le distanze per le nuove costruzioni dai corsi d'acqua afferenti il reticolo consortile e rimanda alle

prescrizioni del regolamento regionale 3/2010. Il comma 4, nel ribadire che la distanza delle nuove costruzioni lungo il reticolo gestito dai consorzi di bonifica non può essere inferiore a 5 m, consente tuttavia la possibile acquisizione, per tali fasce di inedificabilità, della valenza di corridoi ecologici ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 12/2005.

Articolo 11 - Opere ed occupazioni senza autorizzazione idraulica a distanze dai corsi d'acqua inferiori a quelle di cui all'articolo 96, lettera f), del R.D. 523/1904

L'articolo si occupa delle opere e occupazioni già esistenti realizzati in assenza della prescritta autorizzazione idraulica entro la distanza di 10 metri dai corsi d'acqua e specifica casi e condizioni in cui gli stessi possono o non possono essere mantenuti e le modalità per la loro eventuale rilocalizzazione (comma 1). Il fine ultimo è la riduzione del rischio idrogeologico ed idraulico e quindi il non aumento del carico insediativo lungo i corsi d'acqua.

La casistica e l'eventuale regolarizzazione delle opere e occupazioni con il rilascio del nulla osta idraulico sono in funzione della presenza/assenza del titolo legittimante e delle condizioni di rischio idraulico (compatibilità positiva o negativa) cui le opere e le occupazioni sono esposte. La disciplina si riferisce inoltre ad opere ed occupazioni ricadenti nella fascia dei 10 m non inclusa nel demanio idrico fluviale.

Al comma 2 si disciplinano le opere o occupazioni esistenti, localizzate fuori dal demanio idrico fluviale, senza nulla osta idraulico, senza titolo legittimante ed in condizioni di rischio idrogeologico elevato (verifica di compatibilità idrogeologica negativa). Per questa casistica si ammette solo l'intervento di demolizione senza ricostruzione.

Al comma 3 si disciplinano le opere o occupazioni esistenti, localizzate fuori dal demanio idrico fluviale, senza nulla osta idraulico, con titolo legittimante ed in condizioni di rischio idrogeologico elevato (verifica di compatibilità negativa). Per questa casistica si ammette esclusivamente l'intervento di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo ai sensi della l.r. 12/2005, senza aumento di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comporti il cambiamento del carico insediativo esistente. Quanto descritto è subordinato alla realizzazione di opere di difesa e di mitigazione del rischio idrogeologico per autoprotezione, a cura dei proprietari delle opere ed occupazioni esistenti, realizzate nel rispetto della pianificazione di bacino esistente per quel determinato corso d'acqua. Inoltre la regolarizzazione è subordinata anche all'inserimento delle opere o occupazioni a rischio nel piano di Protezione Civile comunale per poter prevenire eventuali danni durante gli eventi di piena. Da ultimo, nonostante la messa in opera di tutte le misure precauzionali appena descritte, qualora si verificassero danni in caso di eventi non previsti, si evidenzia che restano ferme le responsabilità civili e penali a carico del proprietario delle opere o occupazioni in parola.

La ratio di questo comma è da ricercarsi in primis nella necessità di salvaguardare la sicurezza della pubblica incolumità (da qui la necessità di valutare sempre la compatibilità idraulica delle opere) e in second'ordine nell'opportunità, con specifico riferimento all'esigenza di pervenire al giusto equilibrio tra interessi pubblici e privati, di concedere interventi minimali alle opere già esistenti sulla base di un titolo edilizio seppur viziato a causa della mancanza dell'autorizzazione idraulica.

Al comma 4 si disciplinano le opere o occupazioni esistenti entro la fascia di 10 m, localizzate fuori dal demanio idrico fluviale, senza nulla osta idraulico, senza titolo legittimante ed in condizioni di rischio idrogeologico minimo (verifica di compatibilità idrogeologica positiva). Per questa casistica si ammette solo il mantenimento dell'opera o occupazione consentendo la manutenzione ordinaria, straordinaria ed il risanamento conservativo, senza aumento di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo. Tutto quanto descritto è subordinato alla regolarizzazione edilizia dell'opera o dell'occupazione.

Al comma 5 si disciplinano le opere o occupazioni esistenti entro la fascia di 10 m, localizzate fuori dal demanio idrico fluviale, senza nulla osta idraulico, con titolo legittimante ed in condizioni di rischio idrogeologico minimo (verifica compatibilità idrogeologica positiva). Per questa casistica si ammette solo il mantenimento dell'opera o occupazione consentendo la manutenzione ordinaria, straordinaria ed il risanamento conservativo, senza aumento di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo.

Il comma 6 specifica che il parere vincolante sulla verifica di compatibilità idrogeologica è rilasciato dall'Autorità idraulica competente sul reticolo oggetto di verifica e che la verifica debba essere effettuata facendo riferimento alle direttive dell'Autorità di bacino del fiume Po e all'articolo 57, comma 2 della l.r. 12/2005, che rimanda a criteri ed indirizzi emanati dalla Giunta regionale contenenti le modalità tecniche per effettuare le verifiche di compatibilità idrogeologica ed idraulica.

Articolo 12 - Opere e occupazioni senza titolo concessorio o eccedenti il termine di concessione in aree demaniali fluviali

Al primo comma l'articolo specifica il divieto di utilizzazione delle aree afferenti il demanio idrico senza od oltre il termine della concessione demaniale. Ai commi 2 e 3 sono individuate le modalità (mutuate dalla l.r. 6/2012) per regolarizzare l'utilizzazione pregressa.

Nei successivi commi sono specificati i limiti giuridico-amministrativi legati al pagamento dell'indennità/sanzione di occupazione ed in particolare:

comma 3 – il pagamento non sana l'esistenza dell'opera e non costituisce titolo per il prosieguo dell'occupazione; sono impregiudicati altri provvedimenti

sanzionatori e giudiziari legati a violazioni di altre disposizioni normative/pianificatorie;

comma 4 – il pagamento non costituisce titolo per rilascio della concessione demaniale; sono fatti salvi, le responsabilità civili e penali di cui al R.D. 523/1904, il potere dell'autorità idraulica competente di adottare i provvedimenti opportuni quali la rimozione di abusi e la rimessa in pristino di aree a spese dei trasgressori (comma 7);

comma 5 – è concessa al soggetto interessato la facoltà di presentare istanza di concessione per l'utilizzo delle aree del comma 1 se compatibili con regime idraulico, vincolistica presente e previo pagamento di indennità/sanzione;

comma 6, sono individuati i casi per la riscossione coattiva degli importi di indennità e sanzione - in caso di mancato pagamento da parte dell'Autorità idraulica competente.

Da ultimo, al comma 8, si rimanda all'emanazione di un regolamento regionale per stabilire nei dettagli le modalità operative e le procedure di regolarizzazione nonché di inibizione delle opere e occupazioni esistenti.

Articolo 13 – Promozione della regolarizzazione di opere e di occupazioni senza titolo concessorio in aree del demanio idrico fluviale per finalità di polizia idraulica

L'articolo ha la finalità di promuovere la regolarizzazione delle opere e occupazioni esistenti, senza titolo concessorio in aree del demanio idrico fluviale. La situazione, ereditata con le leggi delega (ex leggi Bassanini) del primo decentramento amministrativo dallo Stato alla Regione, presenta luci ed ombre anche per il territorio ed i corsi d'acqua della Lombardia, con numerose opere ed occupazioni attualmente in situazioni di concessione provvisoria, concessioni scadute o di totale abusivismo. La forte urbanizzazione degli anni dal 1950 ad oggi ha comportato una progressiva occupazione degli ambiti golenali e la creazione di numerose interferenze con il demanio idrico fluviale come ponti, attraversamenti viari e pedonali, attraversamenti di linee tecnologiche, scaricatori di troppo pieno delle reti di drenaggio urbano. Moltissime di queste interferenze ed occupazioni sono preesistenti, spesso non sono conosciute e non sempre è possibile rimuoverle o delocalizzarle. L'articolo disciplina quindi l'ambizioso progetto di censirle, individuarle, caratterizzarle e, soprattutto, verificare la compatibilità idrogeologica alla luce delle nuove conoscenze sul rischio idrogeologico ed idraulico lungo i corsi d'acqua. Questa importante attività va condotta con la stretta collaborazione degli enti pubblici e privati proprietari e/o gestori di queste interferenze ed occupazioni, promuovendo una incentivazione alla regolarizzazione e, in definitiva, alla riduzione del rischio idrogeologico ed idraulico cui queste sono esposte o che queste stesse generano lungo il corso d'acqua.

Con il comma 1 si introduce un incentivo alla regolarizzazione, per un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della legge e previa verifica di compatibilità idrogeologica, disponendo l'applicazione dell'indennità di occupazione pari al canone e all'imposta regionale, se dovuta, calcolata retroattivamente per gli ultimi 5 anni, scontando anche l'applicazione degli interessi legali e le sanzioni previste dalla l.r. 10/2009.

Al comma 2 si dispone la possibilità che la Giunta regionale stipuli convenzioni specifiche con i soggetti proprietari e/o gestori delle reti tecnologiche ed infrastrutturali per contrattualizzare tempi, modalità e calcolazioni inerenti la regolarizzazione e la concessione delle interferenze ed occupazioni. Il comma 3 prevede un ulteriore incentivo, mediante la riduzione del canone dovuto, qualora i soggetti richiedenti la concessione forniscano anche i dati e le informazioni georeferenziate inerenti alle proprie reti tecnologiche ed infrastrutturali interferenti con i reticoli idrici. Da ultimo, il comma 4 rimanda ad uno specifico provvedimento della Giunta regionale finalizzato a disciplinare nei dettagli gli sconti e le riduzioni dei canoni previsti da questo articolo, fissando tuttavia l'obbligo che questi non possano essere superiori al 90% dell'importo totale del canone. La riduzione del 90% è già prevista dalla attuale normativa a favore dei soli enti pubblici.

Articolo 14 – Scarichi in corso d'acqua superficiale appartenente al reticolo idrico principale e minore

L'articolo disciplina specificamente gli scarichi nei reticoli idrici regionali (principale e minore) in quanto nei bacini fortemente urbanizzati questi scarichi possono generare problematiche idrauliche significative. Altra finalità di questo articolo è il coordinamento, ad oggi mancante, tra l'autorizzazione allo scarico ai fini qualitativi, oggi rilasciata dalle Province, e l'autorizzazione ai fini quantitativi, oggi rilasciata dalle Autorità idrauliche (Regione, AIPO, Comuni, Consorzi di bonifica).

Il comma 1 definisce l'ambito normativo cui si riferisce la concessione ed in particolare il R.D. 523/1904 per il nulla osta idraulico e il D. Lgs. 152/2006 per l'autorizzazione inerente la qualità delle acque da scaricare.

Il comma 2 disciplina la sanatoria degli scarichi esistenti per i quali è stata rilasciata la sola autorizzazione inerente la qualità delle acque di scarico e quindi privi di autorizzazione idraulica (nulla osta idraulico). Tempi e modalità di regolarizzazione in sanatoria sono definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale da predisporre entro 180 gg dall'entrata in vigore della legge, prevedendo anche la non applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 5, comma 2 della l.r. 10/2009. Gli scarichi da regolarizzare in sanatoria (comma 3) sono comunque assoggettati al pagamento del canone arretrato e all'imposta regionale, quando dovuta, a far tempo dalla messa in opera e fino ad un massimo di 5 anni.

Al comma 4 si disciplinano le nuove concessioni avendo cura di coordinare le due autorizzazioni necessarie. Si dispone in particolare che l'ente competente al

rilascio dell'autorizzazione allo scarico dal punto di vista qualitativo, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, verifichi presso l'Autorità idraulica l'avvenuta presentazione della domanda di concessione ai fini quantitativi (nulla osta idraulico), trasmettendo a quest'ultima copia della comunicazione di avvio del procedimento. Da ultimo, con il comma 5 si dispone la trasmissione da parte dell'ente competente, oggi le Province, degli elenchi aggiornati delle autorizzazioni rilasciate dal 2001 ad oggi.

Art. 15 - Opere necessarie all'attuazione di concessioni di derivazione ai sensi del R.D. 1775/1933

La norma proposta ha lo scopo di disciplinare e semplificare i rapporti tra concessione di acque demaniali (r.d. 1775/1933) e uso dell'alveo demaniale (r.d. 523/1904) con corresponsione di un unico canone demaniale come fatto da altre regioni (es. l.r. 16/2002, art. 57 comma 16 bis della Regione Friuli VG) così da evitare la duplicazione di concessioni demaniali (la concessione della concessione) con la relativa doppia corresponsione di canoni per le opere già oggetto di concessione demaniale ex r.d. 1775/1933. Nell'articolo si esplicita infine che le opere e manufatti oggetto di concessione demaniale ex r.d. 1775/1933 per l'utilizzo delle acque (dighe, opere idrauliche di presa derivazione e restituzione) possono essere realizzate (se compatibili idraulicamente) senza l'applicazione dei limiti di distanza di cui all'art. 96, lett. f) del r.d. 523/1904.

Articolo 16 - Usi plurimi delle alzaie e degli argini

L'articolo ribadisce che le strade alzaie e gli argini di canali e corsi d'acqua pubblici sono riservati all'autorità idraulica, per l'espletamento delle funzioni loro proprie in quanto pertinenze idrauliche. Nel comma 2 si prevede però la possibilità che l'autorità idraulica consenta usi ulteriori, laddove compatibili con l'uso primario, definendo e rendendo noti eventuali limiti e condizioni qualora tali utilizzi ne prevedano la fruizione collettiva.

Si evidenzia che le alzaie rappresentano già oggi importanti luoghi di fruizione collettiva, per il territorio: con questa norma si consente l'accessibilità ai cittadini delle strade alzaie. Si sottolinea inoltre che la fruizione collettiva risulta già promossa da numerosi piani e programmi di intervento, con particolare riguardo all'inserimento delle alzaie negli itinerari ciclopedonali comunali, provinciali e regionali. A tale proposito si richiamano, tra gli altri, il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, il progetto Anello Verde-Azzurro di Expo e il Programma Integrato d'Area Navigli.

Articolo 17 – Fruizione delle fasce di cui all'articolo 96, comma 1, lettera f), del R.D. 523/1904 e delle fasce fluviali

L'articolo tratta il tema delle autorizzazioni per la fruizione collettiva nelle fasce fluviali di rispetto idraulico definite dal RD 523/1904 (tuttora valido) e nelle fasce definite dal PAI, intorno ai corsi d'acqua principali. Rispetto al precedente art. 16, tali zone sono aree più ampie.

Spesso i percorsi ciclo-pedonali in fregio ai canali e/o corsi d'acqua nel loro sviluppo si allontanano dalla stretta prossimità dei corsi d'acqua andando anche nelle zone esterne agli argini. Sulle predette fasce possono comunque essere esistenti limitazioni finalizzate al mantenimento di aree di rispetto dal ciglio esterno degli argini fluviali (RD 523/1904) e vincoli di utilizzo in base alle piene di progetto previste dalle PAI (ed al loro recepimento all'interno degli strumenti urbanistici).

L'articolo prevede la possibilità che l'autorità idraulica e/o i Comuni consentano usi ulteriori rispetto a quelli primari, laddove compatibili con le condizioni dei luoghi in relazione alla sicurezza idraulica, definendo e rendendo noti eventuali limiti e condizioni qualora tali utilizzi ne prevedano la fruizione collettiva.

I percorsi o sentieri (di tipologia e fruizione varia) presenti su tali fasce, sono spesso interessati da programmi di intervento per la messa in sicurezza e valorizzazione di itinerari ciclopedonali comunali, provinciali e regionali finalizzati alla fruizione collettiva. A tale proposito si segnalano alcuni strumenti di pianificazione regionale: il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica e il Piano Regionale di Intervento per la qualità dell'Aria.

E' quindi interesse comune rendere possibili tali tipologie di interventi (opere pubbliche di interesse collettivo) che concorrono al raggiungimento di molti obiettivi delle politiche (europea, nazionali e regionale) sui temi della mobilità sostenibile, qualità dell'aria, riduzione delle risorse energetiche, della salute, valorizzazione del territorio e dei beni storico-culturali, ecc.

Art. 18 - Cooperazione dei comuni nell'esercizio delle funzioni regionali di polizia idraulica

Si prevede la possibilità, per la Regione, di stipulare convenzioni con i comuni, singoli o in forma associata, per conseguire un migliore esercizio delle funzioni regionali di polizia idraulica, in particolare per le verifiche riguardanti le occupazioni demaniali. La Giunta regionale stabilirà criteri e modalità per l'eventuale corresponsione ai comuni convenzionati di un equo ristoro per le spese sostenute. Le risorse regionali per il riconoscimento economico consisteranno in una compartecipazione comunale ai canoni di polizia idraulica introitati dalla Regione, fino ad un massimo del 50% di tale importo.

CAPO IV – MANUTENZIONE DIFFUSA DEL TERRITORIO, DEI CORSI D'ACQUA E DELLE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

L'intero Capo IV è mirato a sostenere e garantire le azioni necessarie a mantenere in efficienza le opere e gli alvei e a valorizzare le attività e gli elementi antropici che concorrono all'equilibrio idrogeologico. Il tema viene affrontato in modo trasversale, valorizzando in modo particolare le interazioni e sinergie con le politiche dedicate al sostegno e valorizzazione dei settori agricolo e forestale, secondo una logica di sostenibilità integrata.

La considerazione fondamentale da cui parte tutta questa sezione è il riconoscimento della struttura dinamica del territorio; a fronte di un'azione continua degli agenti naturali, è necessario che anche la cura e le attenzioni volte alla mitigazione del rischio idrogeologico siano svolte con costanza.

La manutenzione delle opere idrauliche e di difesa del suolo era già prevista dalla l. r. 6/73, che viene sostituita (e, quindi, abrogata) dal nuovo articolato.

Con questo nuovo testo il tema della manutenzione viene ripensato e dettagliato nelle sue diverse componenti che riguardano la manutenzione delle opere idrauliche e di difesa del suolo, la manutenzione degli alvei, la manutenzione diffusa del territorio.

I temi della manutenzione territoriale diffusa, della difesa e ripristino dei terrazzamenti e dell'importanza di un bosco sano e vitale per la difesa del suolo sono stati introdotti con il Piano Difesa del Suolo Valtellina; qui vengono riproposte in chiave più attuale le azioni sperimentate con successo in tale ambito, integrate con nuovi temi e affrontate in una logica integrata con altre politiche territoriali.

In conformità con il dettato del R.D. 523/1904 e riprendendo quanto già stabilito dalla l. r. 6/73, si conferma il principio di responsabilità dei privati e dei soggetti responsabili della gestione delle infrastrutture di mobilità alla realizzazione e al mantenimento delle opere idrauliche e di difesa del suolo necessarie a difendere le proprietà e le infrastrutture di competenza.

Art. 19 - Manutenzione delle opere di difesa del suolo

In questo articolo vengono poste le basi per rendere organica e sistematica la manutenzione delle opere di difesa del suolo che devono essere mantenute in efficienza per poter continuare ad assolvere il loro ruolo. In caso contrario potrebbero dare una falsa sensazione di sicurezza e risultare addirittura pericolose. Tale principio è riconosciuto anche dalle nuove norme nazionali in tema di progettazione di gestione delle opere pubbliche, là dove il piano di manutenzione diventa un elaborato progettuale obbligatorio e si richiede di definire il tempo di vita utile di ogni manufatto realizzato. Anche le nuove normative europee introducono il concetto di vita utile nella certificazione di materiali ed opere, legandolo a obblighi di manutenzione definiti in modo puntuale. In questo articolo si precisa, tra l'altro, la competenza alla manutenzione di opere di proprietà dei singoli enti gestori di ponti e strade e si ribadisce la competenza alla manutenzione dei frontisti per le opere da essi realizzate lungo il reticolo principale, minore e consortile.

Articolo 20 - Manutenzione degli alvei del reticolo idrico

Questo articolo è dedicato alla manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua. L'obiettivo primario è garantire la funzionalità idraulica degli alvei, mantenendone la sezione in modo da consentire il corretto smaltimento delle portate di piena, da controllare il trasporto solido e da evitare la formazione di pericolose ostruzioni da

parte di detriti e vegetazione che sono una delle cause principali di danno in occasione degli eventi alluvionali.

Viceversa, in molte altre situazioni, lo sviluppo della vegetazione ripariale e la dinamica del trasporto solido costituiscono elementi fondanti la rinaturazione dei corsi d'acqua ed il potenziamento delle condizioni ecologico-ambientali favorevoli al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici definiti dalla Direttiva 2000/60/CE.

La manutenzione quindi può e deve tendere al giusto equilibrio tra i fattori di prevenzione dei rischi e quelli di rinaturazione ecologica dei corsi d'acqua e deve essere calibrata bacino per bacino e corso d'acqua per corso d'acqua in funzione delle condizioni di rischio idrogeologico ed idraulico esistenti ma anche in funzione degli obiettivi di qualità ecologica dei diversi corpi idrici da raggiungere nei tempi prestabiliti dalla normativa europea e italiana.

I commi 2 e 3 affermano e declinano i principi sopra esposti.

Il comma 4 introduce alcune semplificazioni per gli interventi di manutenzione (es. gli sfalci delle arginature, la pulizia e la eliminazione della vegetazione schiantata o precaria in alveo o sulle sponde) che non modificano lo stato dei luoghi, non assoggettando tali interventi all'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e all'autorizzazione alla trasformazione dei suoli di cui all'art. 44 della l.r. 31/2008.

Con il comma 6 si esonerano dal versamento degli oneri di cui all'art. 43, comma 3 della l.r. 31/2008, gli interventi di manutenzione della sezione incisa degli alvei, delle fasce di rispetto lungo le sponde e sulle/nelle opere idrauliche esistenti.

Al fine di declinare e meglio dettagliare la gestione della vegetazione negli alvei e nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, il comma 5 dispone il rinvio ad apposito provvedimento della Giunta regionale nel quale indicare le specifiche tecniche e le modalità gestionali più idonee per la compatibilizzazione degli obiettivi di salvaguardia ecologica e paesaggistico-ambientale con quelli di sicurezza idraulica ed idrogeologica.

Articolo 21 - Manutenzione diffusa del territorio

Con questo articolo si introduce e si definisce il concetto di manutenzione diffusa del territorio, come uno degli elementi che concorrono a migliorare e mantenere l'equilibrio idrogeologico con le relative conseguenze positive sulla sicurezza. Si riconosce e riconferma così la tradizione secolare che caratterizza il nostro territorio e vede l'opera dell'uomo come fattore di miglioramento e armonizzazione dell'ambiente e del paesaggio, con benefici effetti sull'equilibrio idrogeologico.

La regimazione delle acque, la pulizia e cura del bosco e della vegetazione, il modellamento della morfologia, la bonifica delle aree umide e dei massi instabili,

tutte azioni poste in atto a servizio dell'attività agricola e silvo-pastorale, hanno inciso e sono in grado di incidere positivamente sull'equilibrio idrogeologico.

Oltre a ciò, il presente articolo pone le premesse per lo sviluppo di sinergie efficaci fra le politiche di difesa del suolo e le politiche di promozione e valorizzazione dell'agricoltura e della forestazione, attraverso l'integrazione di questo tema specifico nel dettato della l. r. 31/2008.

Articolo 22 – Manutenzione effettuata da organizzazioni di volontariato di protezione civile

L'articolo ha la finalità di disciplinare le attività di manutenzione proposte e realizzate dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile (es. Fiumi Sicuri). Esse si configurano come attività di pulizia dei corsi d'acqua con eliminazione della vegetazione arbustiva normalmente non richiedente mezzi d'opera importanti.

Il comma 1 dispone la necessità che queste iniziative vengano proposte dalle organizzazioni di volontariato mediante programmi annuali approvati dalle Autorità idrauliche competenti sul corso d'acqua oggetto di intervento. Il comma 2 specifica e caratterizza meglio i contenuti dei programmi annuali di manutenzione richiedendo di individuare la tipologia d'intervento, le modalità esecutive, il cronoprogramma ed i costi. Per l'impiego dei volontari di cui all'articolo 5 della l.r. 16/2004 deve essere comunque previsto un adeguato piano della sicurezza ai sensi della normativa inerente la sicurezza sul lavoro. La Autorità idrauliche competenti sul corso d'acqua sono tenute a vigilare sui lavori in corso d'opera (comma 3). Al comma 4 si specifica che per il finanziamento della programmazione annuale di cui al primo comma, si fa riferimento agli stanziamenti da determinarsi annualmente con legge del bilancio regionale.

Articolo 23 – Competenze per le attività di manutenzione

Per quanto riguarda il fronte delle istituzioni viene qui richiamato quanto già indicato all'art. 4 della presente legge, mantenendo coerente il quadro delle responsabilità e delle competenze (comma 1).

L'elemento di innovazione (comma 2) riguarda la possibilità di coinvolgere, attraverso rapporti convenzionali, il settore privato (es. aziende agricole) ed il settore non profit.

Articolo 24 – Accatastamento delle opere di difesa del suolo e delle relative aree

Le disposizioni contenute nell'articolo hanno lo scopo di disciplinare l'accatastamento delle aree su cui vengono realizzate le opere di difesa del suolo quando costruite fuori dal demanio statale o regionale e, conseguentemente, quando oggetto di esproprio.

Il comma 1 definisce quindi alle lettere da a) a c) rispettivamente l'accatastamento al demanio pubblico statale (demanio idrico fluviale) nel caso

di opere realizzate lungo il reticolo idrico principale e minore; al demanio pubblico regionale nel caso di opere afferenti il reticolo idrico consortile, così come indicato dall'articolo 85 della l.r. 31/2008; al patrimonio indisponibile regionale o comunale nel caso di opere di carattere locale non riconducibili a opere idrauliche, come ad esempio le opere di consolidamento degli ammassi rocciosi o di difesa dalla caduta massi o di prevenzione delle valanghe.

Il comma 2 prevede la presa in carico e la gestione nel tempo delle opere, disponendo che esse siano gestite e mantenute dall'ente che le realizza e svolge le funzioni di stazione appaltante ai sensi del D. Lgs. 163/2006. In ogni caso l'ente che prende in carico le opere e le gestisce nel tempo garantendo la manutenzione ordinaria delle stesse è definito dal titolare dell'accatastamento dell'area ove le opere sono realizzate mediante accordi specifici con l'ente individuato. Le modalità attuative per individuare l'ente cui mettere in capo la gestione delle opere ed i relativi accordi da stipulare sono definiti sulla base di un provvedimento della Giunta regionale che tenga conto della rilevanza dell'opera e degli effetti che questa esplica sul territorio a scala comunale, sovracomunale o di bacino ed in funzione della complessità della gestione e manutenzione nel tempo dell'opera realizzata.

Il comma 4 dispone infine che il provvedimento della Giunta regionale previsto al comma precedente, indichi anche i soggetti competenti alla manutenzione e gestione delle opere di difesa del suolo non comprese nel demanio pubblico e realizzate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale, al fine di riordinare e sanare eventuali lacune nella gestione di opere già esistenti la cui manutenzione non è ad oggi chiaramente ed univocamente definita.

Articolo 25 – Servitù idraulica

Gli interventi di riduzione e mitigazione delle piene dei corsi d'acqua sono sempre più spesso mirati a laminare le portate e a ricostituire aree appositamente destinate all'esondazione controllata (aree o casse di laminazione) delle piene. Tali aree, soprattutto se oggetto di modificazioni morfologiche (scavi) vengono generalmente annesse ed accatastate al demanio pubblico statale (demanio idrico). Per contro, se non è prevista alcuna modificazione morfologica, le aree possono rimanere in disponibilità della proprietà attivando esclusivamente un meccanismo di servitù o asservimento. Queste aree possono essere già oggetto di esondazione naturale e in questo caso l'intervento si configura come mantenimento e/o incremento dell'esondazione oppure possono essere in origine non allagabili ma essere destinate a tale funzione con l'intervento. L'area viene quindi gravata di servitù idraulica e il proprietario viene indennizzato "una tantum", mediante un valore quota parte dell'indennità di esproprio, in quanto penalizzato per la perdita di valore del bene a causa della maggior frequenza e/o della maggiore intensità di allagamento (comma 1 e 2).

Con il comma 3 si dispone che la Giunta regionale emani apposito provvedimento per definire i criteri di calcolo dell'indennità di servitù tenendo conto in particolare della frequenza e durata degli allagamenti delle aree nonché

dei tiranti idrici (altezza della lama d'acqua) previsti.

Articolo 26 - Strutture e sistemi agro-forestali di difesa del suolo. Modifiche alla l.r. 31/2008

Questo articolo è dedicato a tutelare e promuovere la cura e valorizzazione di due elementi ritenuti particolarmente significativi per la difesa del suolo: il sistema dei terrazzamenti artificiali dei versanti, che concorrono in modo determinante a garantire la stabilità del terreno e il cui venir meno ha dato luogo in diversi casi a fenomeni di dissesto significativi; i boschi di protezione, la cui funzione è particolarmente efficace nella difesa da fenomeni valanghivi e di caduta massi, ma è strettamente condizionata dal grado di manutenzione e vitalità del bosco stesso. Molti boschi in Lombardia, per mancanza di manutenzione nel tempo, sono invecchiati e indeboliti, e la caduta delle piante spesso genera erosioni e dissesto.

CAPO V - RIORDINO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI NAVIGAZIONE

Articolo 27 – Modifiche alla l.r. 6/2012 in materia di navigazione interna

L'abrogazione della l.r. 6/1973 (cfr. articolo 34) ad opera di questa legge regionale comporta la necessità di salvaguardare alcune disposizioni della legge cui sono collegati capitoli di bilancio che consentono la realizzazione di interventi sul demanio della navigazione e l'attivazione di azioni per la promozione e lo sviluppo delle vie navigabili. L'articolo integra così gli articoli 12 e 51 della l.r. 6/2012, "Disciplina del settore dei trasporti", che disciplinano la programmazione degli interventi sul demanio della navigazione interna e le attività di vigilanza,

TITOLO III – RIORDINO DELLE FUNZIONI CONFERITE AI CONSORZI DI BONIFICA E ALL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

Articolo 28 – Riordino delle funzioni di competenza della Regione in materia idrogeologica e territoriale

Per un efficace riordino delle funzioni che la Regione deve esercitare in materia idrogeologica e territoriale, il presente Titolo disciplina l'esercizio da parte dei consorzi di bonifica di ulteriori funzioni ed attività specifiche della difesa del suolo e, per gli aspetti di riordino territoriale, disciplina anche l'esercizio delle funzioni ed attività in materia di gestione del sistema idroviario del fiume Po e delle idrovie connesse.

CAPO I

CONSORZI DI BONIFICA

Articolo 29 – Esercizio da parte dei consorzi di bonifica di ulteriori funzioni ed attività in materia di difesa del suolo

Si conferiscono ai consorzi di bonifica ulteriori funzioni ed attività, concernenti la difesa del suolo, la realizzazione di opere idrauliche, il supporto per l'individuazione

e la manutenzione dei reticoli idrici principale e minore e per il monitoraggio dei corpi idrici.

Articolo 30 – Modifiche alla l.r. 31/2008 e alla l.r. 25/2011

Con il comma 1 vengono modificati gli articoli 76, 77, 78, 80, 90 e 95 della l.r. 31/2008 come di seguito riportato:

Lettera a): sostituisce la lettera e) del comma 1 dell'articolo 76, prevedendo, tra le finalità, la conservazione e la difesa del suolo, la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale ed urbano, la costruzione di corridoi ecologici e di percorsi per la mobilità lenta.

Lettera b): sostituisce il comma 1 dell'articolo 77, modificando l'elenco della tipologia delle opere considerate pubbliche di competenza regionale.

Lettera c): introduce l'articolo 78 bis al fine di includere, mediante procedura accelerata, alcuni territori collinari ai comprensori di bonifica e irrigazione. Attualmente questi territori non sono inclusi nelle comunità montane e devono essere inseriti nei comprensori di bonifica in quanto la legge regionale 31/2008 classifica di bonifica e di irrigazione tutto il territorio regionale non montano.

Lettera d): sostituisce la lettera f) del comma 1 dell'articolo 80, introducendo il riferimento alla Città Metropolitana di Milano.

Lettera e): integra il comma 1 dell'articolo 80, prevedendo l'espressione del parere da parte dei consorzi di bonifica sul documento di polizia idraulica per l'individuazione del reticolo idrico minore dei comuni.

Lettera f): introduce il comma 4bis all'articolo 80, prevedendo che ARPA possa affidare ai consorzi di bonifica, tramite stipula di convenzione, attività di monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici.

Lettera g): sostituisce il comma 4 dell'articolo 82, prevedendo la nomina del revisore dei conti da parte del Consiglio regionale, così come stabilito dalla l. r. 25/2008. La disposizione prevede inoltre l'istituzione dell'elenco dei revisori supplenti al quale attingere per sostituire, in caso di necessità, il revisore nominato.

Lettera h): introduce l'articolo 90 bis ai sensi del quale la Giunta regionale può affidare ai consorzi di bonifica la realizzazione di opere che interessano corsi d'acqua del reticolo idrico principale. I consorzi di bonifica provvedono alla progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e ripartiscono i relativi oneri attraverso il piano di classificazione degli immobili di cui all'articolo 90.

Lettera i) introduce il comma 5 bis all'articolo 95 riconoscendo ai consorzi di bonifica anche le spese per il personale dei consorzi impiegato nelle attività

tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione delle opere finanziate ai sensi dell'articolo 95. La disposizione concorre a mantenere e migliorare il livello tecnico e la capacità operativa dei consorzi di bonifica nella progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere di bonifica e irrigazione.

Con il comma 2 viene modificata la l.r. 25/201, introducendo il comma 2 bis, resosi necessario per completare il riordino dei consorzi di bonifica di primo grado.

Infatti, esistono ancora piccoli consorzi di bonifica non interessati dal riordino del 2012 che devono essere soppressi in coerenza con il principio che "Per ciascun comprensorio di bonifica e irrigazione è istituito un unico consorzio di bonifica ...", così come sancito dall'articolo 79 della l.r. 31/2008.

L'articolo, basandosi sull'esperienza del riordino del 2012, detta principi, modalità e tempi per la soppressione dei consorzi di bonifica ancora operanti e la loro incorporazione nei consorzi di bonifica di riferimento che ne assumono le funzioni, il personale a tempo indeterminato, il patrimonio e le obbligazioni giuridiche attive e passive.

Il comma 1: prevede la soppressione dei consorzi di bonifica di primo grado ancora operanti e la loro fusione per incorporazione nei consorzi di bonifica di primo grado o nell'Associazione Irrigazione Est Sesia, quali Enti di riferimento per ciascun comprensorio.

Il comma 2: stabilisce che i tempi, le procedure e le modalità per la soppressione dei consorzi di bonifica soggetti a fusione, per lo scioglimento dei relativi organi e per l'incorporazione nei consorzi di bonifica di riferimento sono disciplinati con provvedimento della Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il comma 3: dispone il trasferimento ai consorzi incorporanti dei patrimoni consorziali e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi, ivi compresi gli incarichi in corso nonché il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sulla base della ricognizione predisposta ed adottata da commissari regionali nominati dal Presidente della Giunta Regionale entro 90 giorni dall'approvazione del provvedimento di cui al comma 2.

Il comma 4: stabilisce che il compenso spettante ai commissari regionali è determinato dal Presidente della Giunta regionale nel provvedimento di conferimento dell'incarico.

Il comma 5: stabilisce che la ricognizione deve essere approvata dalla Giunta regionale.

Il comma 6: norma la rappresentanza e la partecipazione dei territori dei Consorzi di bonifica soppressi e di quelli incorporati.

Il comma 7: stabilisce che gli oneri derivanti dall'attività del riordino sono a carico dei consorzi soppressi e di quelli incorporati.

Il comma 8: elenca i Consorzi di primo grado e l'Associazione Irrigazione Est Sesia non soggetti a riordino. Questi Enti sono i consorzi di riferimento per i comprensori di bonifica e irrigazione in cui operano (comma 9).

CAPO II

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO)

Articolo 31 – Esercizio, da parte dell'AIPO, di funzioni ed attività in materia di gestione del sistema idroviario del Po e delle idrovie collegate. Modifiche alla l.r. 5/2002 e alla l.r. 30/2006

L'agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) dal 2002 svolge le attività inerenti la progettazione e realizzazione di opere idrauliche sul reticolo idrografico principale ad essa assegnato. Nel corso di questi ultimi anni AIPO è subentrata anche nella gestione del sistema idroviario del Po e delle idrovie connesse e svolge queste attività sia per conto di Regione Lombardia che per conto della Regione Emilia Romagna.

Dopo oltre un decennio di attività è necessario rilanciare l'azione di AIPO ed in particolare precisare uno dei meccanismi di finanziamento dell'Agenzia, per quanto attiene le spese di funzionamento, già definito nella legge istitutiva. Il comma 2 stabilisce quindi che una quota massima del 10% dell'importo complessivo dei finanziamenti regionali trasferiti ad AIPO per la realizzazione degli investimenti, possa essere destinata al finanziamento delle spese generali e di funzionamento dell'Agenzia. Si precisa che questa quota è al netto degli oneri necessari alla realizzazione delle opere, dalla fase progettuale sino al collaudo. Tuttavia la percentuale massima del 10% va calibrata in funzione dell'importo finanziario dei diversi lavori affidati dalla Regione ad AIPO e quindi si rimanda ad uno specifico provvedimento della Giunta regionale che introduca una adeguata graduazione della percentuale da destinare alle spese di funzionamento in relazione all'entità finanziaria dell'intervento affidato all'Agenzia da parte della Regione.

Con una modifica della l.r. 30/2006, al comma 3, lettera a) si dispone l'esercizio da parte di AIPO delle funzioni connesse alla gestione del sistema idroviario del fiume Po e delle idrovie collegate, prevedendo anche (lettera b)) il trasferimento definitivo del personale dell'ex Azienda Porti, da anni soppressa, attualmente collocato in ruolo transitorio di AIPO stesso.

Si conferma, inoltre, in capo ad AIPO - in qualità di ente preposto alla gestione del demanio ai sensi dell'art. 57 della l.r. 6/2012 - l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul legittimo uso del demanio e sul rispetto delle norme sulla navigazione interna, ivi inclusa l'irrogazione e la riscossione delle sanzioni.

Dette funzioni sono esercitate da AIPO ai sensi del comma 7 dell'art. 8 della l.r. 30/2006.

Si segnala infine che la modifica del comma 3 è necessaria per allinearsi a quanto disposto dalla l.r. 24/2014 che sottrae le competenze di gestione dei porti di Cremona, Pizzighettone e Mantova Valdaro alle Province di Cremona e Mantova.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 32 - Norma finanziaria

Il comma 1 indirizza gli introiti derivanti dalle riscossioni di canoni di polizia idraulica e quelli derivanti dalle attività sanzionatorie previste all'articolo 8, comma 4 e 12, comma 2.

Il comma 2 destina ed alloca le seguenti risorse finanziarie:

- a) spese di realizzazione dei progetti strategici di sottobacino: euro 60.000,00 per ciascun anno nel triennio 2015 -2017, missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente- Programma 01 "Difesa del suolo" – Titolo 1 "Spese correnti"- dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 2015 e successivi;
- b) risorse per l'integrazione e l'aggiornamento dei sistemi informativi gestionali inerenti la difesa del suolo e la polizia idraulica quantificate in € 200.000,00 per il 2015, missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente- Programma 01 "Difesa del suolo" – Titolo 2 "Spese in conto capitale" - dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 2015 e successivi;
- c) risorse per gli interventi di competenza regionale destinate alla manutenzione diffusa del territorio, dei corsi d'acqua e delle opere di difesa del suolo, quantificate in € 15.000.000,00 nel 2015, missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Programma 01 "Difesa del suolo" – Titolo 2 "Spese in conto capitale" - dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 2015 e successivi;
- d) risorse destinate al personale regionale di cui all'art. 3, comma 2, che trovano la copertura nel limite degli stanziamenti della spesa di personale di cui alla missione 01 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo" – Programma 10 "Risorse umane" – Titolo 1 "Spese correnti " dello stato di previsione delle spese del bilancio 2015 e successivi.

Il comma 3 destina risorse finanziarie per gli interventi sui Navigli lombardi nel 2015 fino a un massimo di euro 7.493.711,00 nell'ambito delle risorse allocate alla missione 10 "Trasporti e mobilità"- programma 03 "Trasporto per vie d'acqua"-

titolo 2 "Spese in conto capitale " dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e successivi.

I commi 4 e 5 destinano risorse quantificabili in euro 3.880.000,00 per il 2015 e in € 4.000.000 per ciascun anno nel 2016 e nel 2017 (spese in conto capitale) e in euro 200.000,00 per ciascun anno del triennio 2015-2017 (spese correnti), rispettivamente per l'ammodernamento, il completamento e la manutenzione delle opere riguardanti le vie navigabili e i porti della navigazione interna, l'esercizio della navigazione interna e per garantire la sicurezza e la vigilanza, nonché per le azioni di sviluppo e la promozione della navigazione interna.

Il comma 6 precisa che i finanziamenti per gli esercizi successivi al 2015 per la manutenzione dei corsi d'acqua e dei navigli lombardi sono autorizzati nei limiti dei rispettivi stanziamenti determinati annualmente con la legge di bilancio (art. art. 25, comma 4 della l.r. 34/78 e s.m.i.).

Articolo 33 - Disposizioni transitorie e finali

Al comma 1 dell'articolo si dispone che i consorzi di bonifica possano continuare a svolgere le funzioni gestionali e la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo principale nel caso che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già in essere un rapporto convenzionale pregresso con Regione Lombardia.

Il comma 2 rimanda ad un successivo provvedimento della Giunta regione da approvare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, al fine di definire i criteri per il finanziamento, per la programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi e delle attività di manutenzione di cui agli articoli da 19 a 21.

Articolo 34 – Abrogazioni

Viene abrogata la legge regionale n. 6/1973 essendo stati ripresi ed aggiornati i contenuti concernenti la manutenzione delle opere di difesa del suolo e le opere inerenti i porti e le vie navigabili.

(1)	(2)	(3)	(4)	5 (A) QUANTIFICAZIONE ENTRATA	6 (B) COPERTURA FINANZIARIA*						
<Descrizione Intervento>	ENTRATA - RICORRENTE/ON RICORRENTE	<Riferimenti normativi>pd	Corrente/Ca pitale-	titolo/Tipologia Descrizione di tipologia, categoria cap Oggetto Capitolo	IMPORTO 2015	IMPORTO 2016	IMPORTO 2017	MISSIONE - PROGRAMMA* MACROAGGREGATO - CAPITOLO	IMPORTO 2015	IMPORTO 2016	IMPORTO 2017
Riscossione canonici e riscossione sanzioni	ENTRATA RICORRENTE	art. 9, art. 8 comma 4, art. 12 comma 2	CORRENTE	3.0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 3.0100.03.5965 Riscossione canonici relativi alle autorizzazioni e concessioni di aree del demanio idrico e relative sanzioni	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00				
Riscossione canonici e riscossione sanzioni	ENTRATA RICORRENTE	art. 9, art. 8 comma 4, art. 12 comma 2	CORRENTE	3.0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 3.0100.03.4863 Riscossione canonici di concessione delle utenze di acque pubbliche e relative sanzioni	58.500.000,00	63.500.000,00	63.500.000,00				

(1)	(2)	(3)	(4)	(A) QUANTIFICAZIONE SPESA			(B) COPERTURA FINANZIARIA				
				IMPORTO 2015	IMPORTO 2016	IMPORTO 2017	IMPORTO 2015	IMPORTO 2016	IMPORTO 2017		
INTERVENTO	Ritorno PDL art. comma 1	SPESA art. 22 (34/1978)	Natura spesa CORRENTE / CAPITALE	MISSIONE - PROGRAMMA* MACROAGGREGATO - CAPITALE	IMPORTO 2015	IMPORTO 2016	IMPORTO 2017	MISSIONE - PROGRAMMA* MACROAGGREGATO - CAPITALE	IMPORTO 2015	IMPORTO 2016	IMPORTO 2017
Realizzazione di progetti strategici di scotchacaro	Art. 2 comma 2		corrente	9.01 Difesa del suolo 9.1.104.8717 Trasferimenti ad Amministrazioni Locali per la conoscenza delle caratteristiche fisiche del territorio e per la prevenzione dei rischi geologici; idrogeologici e sismici.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	9.01 Difesa del suolo 9.1.104.8717 Trasferimenti ad Amministrazioni Locali per la conoscenza delle caratteristiche fisiche del territorio e per la prevenzione dei rischi geologici; idrogeologici e sismici.	60.000,00 di cui impegnati 25.000,00	60.000,00	60.000,00
Costo personale	Art. 3 comma 2		corrente	1.10 Risorse umane: 1.10.101.7705 Competenze fisse del personale delle categorie A-B-C-D. 1.10.101.7706 Spese per le competenze accessorie del personale delle categorie A-B-C-D. 1.10.101.7713 Spese per il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, tributari a carico della Regione	1.585.158,90	1.585.158,90	1.585.158,90	1.10 Risorse umane: 1.10.101.7705 Competenze fisse del personale delle categorie A-B-C-D. 1.10.101.7706 Spese per le competenze accessorie del personale delle categorie A-B-C-D. 1.10.101.7713 Spese per il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, tributari a carico della Regione	1.585.158,90	1.585.158,90	1.585.158,90
Integrazione ed aggiornamento dei sistemi informativi gestionali inerenti la polizia idraulica	Art. 6 comma 1, e art. 8, comma 1.		Capitale	9.01 Difesa del Suolo 9.01.202.10173 Implementazione dei sistemi informativi territoriali	200.000,00	0,00	0,00	9.01 Difesa del Suolo 9.01.202.10173 Implementazione dei sistemi informativi territoriali	200.000,00	0,00	0,00
Interventi di competenza regionale per la manutenzione diffusa del territorio, dei corsi d'acqua e delle opere di difesa del suolo	Capo IV (art. 19, 20 e 21)		Capitale	9.01 Difesa del suolo 9.1.203.863 Realizzazione di opere idrauliche di competenza regionale	15.000.000,00	0,00	0,00	9.01 Difesa del suolo 9.1.203.863 Realizzazione di opere idrauliche di competenza regionale	15.000.000,00 di cui impegnati 13.000.000,00	0,00	0,00
Riqualificazione del sistema dei Navigli lombardi e dei corsi d'acqua collegati: interventi finalizzati alla salvaguardia delle sponde delle azzate dei manufatti e riaturalizzazione aree connesse	Art. 3 comma 1, lettera (n) e Art. 20 comma 3		Capitale	10.03.202.10218 Interventi per la riqualificazione del sistema dei navigli regionali (Mantovana, Pavese, Bereguardo)	7.493.711,00	0,00	0,00	10.03.202.10218 Interventi per la riqualificazione del sistema dei navigli regionali (Mantovana, Pavese, Bereguardo)	2.649.760,02 di cui impegnati €	0,00	0,00
Interventi di completamento, ammodernamento e incremento di opere riguardanti le vie navigabili e i porti della navigazione interna	Art. 27 commi 1 lettera a		Capitale	10.03.203.535 Interventi di completamento, ammodernamento e	3.880.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	10.03.203.535 Interventi di completamento, ammodernamento e	1.387.000,00 di cui impegnati € 888.100	1.000.000,00	1.000.000,00
Azioni per lo sviluppo e la promozione della navigazione interna	Art. 27 commi 1 lettera b		Corrente	10.03.104.533 Interventi per	200.000,00	200.000,00	200.000,00	10.03.104.533 Interventi per	200.000,00 di cui impegnati € 15.000	200.000,00	200.000,00

PROGETTO DI LEGGE N.

di iniziativa della Giunta regionale

.....

“Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo e di gestione dei corsi d'acqua”

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

L'esame degli articoli del P.d.L. che individuano introiti o spese per il bilancio regionale ha permesso di rilevare la seguente casistica.

INDIVIDUAZIONE MORFOLOGICA E QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA

La natura della spesa prevista del PdL riguarda sia risorse ascrivibili al Titolo 1 del Bilancio regionale con fondi correnti che al Titolo 2 con fondi di investimento. Specificamente:

1. Spese per la realizzazione di progetti strategici di sottobacino (articolo 2, comma 2): importo euro 60.000 - Titolo 1 – Spese correnti – risorse autonome.

Trattasi di spese correnti per la formulazione dei progetti di sottobacino che devono essere progressivamente implementati su tutto il territorio della Lombardia. I progetti si compongono di studi specialistici e di relazioni di sintesi con cartografie digitali di varia tipologia rappresentative delle caratteristiche dei sottobacini, delle criticità e potenzialità, delle misure programmatiche di intervento nei vari settori tematici indagati.

Le spese sono destinate ad Enti del Sistema regionale per consulenze e studi di approfondimento o ad enti/istituti di Ricerca – Università.

La d.g.r. n. 2764 del 22 dicembre 2011 detta le linee guida per l'individuazione dei sottobacini, quantificando in n. 18 i macro bacini di partenza. Il numero dei progetti di sottobacino (quota parte dei macro bacini) da realizzare può essere ipotizzato in circa 54 sottobacini per un costo totale di euro 3.240.000 da rendere disponibile in modo graduale nel tempo.

2. Spese per l'integrazione e l'aggiornamento dei sistemi informativi gestionali per la polizia idraulica (articolo 6, comma 1 e articolo 8, comma 1): importo euro 200.000 – Titolo 2 – Spese in conto capitale – risorse autonome.

Trattasi di spese necessarie allo sviluppo ed all'implementazione delle conoscenze specifiche inerenti la polizia idraulica, con particolare riferimento alle interferenze tra le infrastrutture viarie, le reti tecnologiche e qualsiasi manufatto esistente con le aree del demanio idrico fluviale. Il sistema informativo è l'attuale banca dati S.I.P.U.I. che dovrà essere ulteriormente sviluppata ai fini della più completa gestione delle occupazioni delle aree demaniali. Il sistema informativo ed il suo sviluppo è di fondamentale importanza per quanto concerne le occupazioni che dovranno essere rilevate e regolarizzate, anche ai fini di aumentare gli introiti dei canoni di polizia idraulica.

Le spese sono destinate agli Enti del Sistema regionale per l'implementazione del sistema informativo S.P.I.U.I. E sua manutenzione nel tempo.

3. Spese per interventi di competenza regionale per la manutenzione dei corsi d'acqua, delle opere di difesa e per la manutenzione territoriale diffusa (articoli 19, 20 e 21): importo euro 15.000.000 – Titolo 2 – Spese in conto capitale – risorse autonome.

Trattasi delle spese per interventi di manutenzione sul reticolo principale e, subordinatamente, sul reticolo minore e per la manutenzione territoriale diffusa. L'importo è definito sulla base della spesa storica e delle esperienze già condotte nel corso degli ultimi 20 anni. Si segnala che più che l'entità complessiva della spesa, va valutata la continuità e costanza annuale della stessa resa ancor più efficace con la possibilità di effettuare una programmazione pluriennale. La necessità di una costante manutenzione nel tempo delle opere idrauliche esistenti, dei corsi d'acqua mediante nuove opere, delle opere di consolidamento e presidio dei versanti e più in generale della manutenzione territoriale diffusa è ormai conclamata ed è alla base di qualsiasi politica di prevenzione del dissesto idrogeologico anche in termini di risparmio economico: l'intervento di sistemazione preventiva di qualsiasi dissesto comporta un risparmio di circa 2/3 del costo dell'intervento stesso qualora questo fosse realizzato dopo l'evento calamitoso che lo ha generato.

4. Spese per interventi sui Navigli lombardi (articolo 3, comma 1, lettera m) e articolo 20, comma 3): importo euro 7.493.711 – Titolo 2 – Spese in conto capitale – risorse autonome.

Trattasi di spese per la manutenzione e gli interventi di adeguamento ed ammodernamento del sistema dei navigli lombardi e dei corsi d'acqua collegati. Oltre alle finalità di cui al punto precedente, la spesa si caratterizza anche per la conservazione e la fruizione del bene storico-culturale che queste infrastrutture idroviarie costituiscono per il territorio lombardo e non solo.

5. Spese per il finanziamento degli interventi di ammodernamento, completamento e manutenzione delle opere riguardanti le vie navigabili e i porti della navigazione interna (articolo 27, comma 1, lettera a)): importo euro 3.880.000 – Titolo 2 – Spese in conto capitale – risorse autonome. Trattasi di

spese riguardanti le opere necessarie per la conservazione, il potenziamento e la valorizzazione delle vie navigabili ed dei porti lombardi.

6. Spese per le azioni di sviluppo e la promozione della navigazione interna (Articolo 27, comma 1, lettera b)): importo euro 200.000 – Titolo 2 – Spese in corrente – risorse autonome. Trattasi di spese correnti per attività di promozione e di sviluppo della navigazione interna.

COPERTURA FINANZIARIA

Introiti dei canoni di polizia idraulica e dei proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni (articolo 9, articolo 8, comma 4 e articolo 12, comma 2)

I canoni di polizia idraulica sono già parte delle entrate del bilancio regionale. Attualmente vengono emessi MAV per un importo di circa 5 milioni di euro/anno ed introitati effettivamente importi di circa 4 milioni (cfr. tabella seguente).

Anno	Bollettini Inviati		Imposta	Importo Totale	Bollettini versati		Bollettini insoluti	
	Numero	Canone			Numero	Importo	Numero	Importo
2012	10.323	€ 3.288.796,39	€ 2.252.688,45	€ 5.541.484,84	9.132	€ 4.258.456,37	1.191	€ 1.211.822,33
2013	10.471	€ 2.988.838,68	€ 2.121.236,85	€ 5.110.075,53	9.092	€ 4.264.674,05	1.379	€ 844.651,48
2014	10.574	€ 2.872.043,56	€ 1.896.505,35	€ 4.768.548,91	8.578	€ 3.668.896,59	1.996	€ 1.099.652,32
2015	10.765	€ 3.051.592,78	€ 1.914.797,93	€ 4.966.390,71				

Le stime inerenti le potenzialità di sviluppo di questi introiti fanno ritenere che gli stessi possano effettivamente essere fortemente aumentati nel tempo, visti gli ampi margini di recupero e regolarizzazione delle occupazioni ed interferenze introdotti dal Progetto di Legge (art. 10, 11, 12 e 13).

Gli approfondimenti effettuati in questi ultimi anni indicano che le occupazioni di aree demaniali senza concessione sono ingenti: se si considerano ad esempio il caso dei ponti e degli attraversamenti di linee tecnologiche lungo i 940 corsi d'acqua inseriti nella attuale banca dati delle concessioni, si stima un mancato introito per Regione di circa 30 milioni di euro/anno.

Il PdL consente quindi di revisionare e mettere a punto una serie di norme che favoriscono la regolarizzazione e quindi l'emersione delle situazioni attualmente non conosciute, la cui regolarizzazione porterà ad un aumento nel tempo degli introiti annui ragionevolmente dell'ordine di grandezza di qualche decina di milioni di euro/annui.

Inoltre il Progetto di Legge dà la possibilità di predisporre convenzioni con le Società maggiori di reti tecnologiche e permetterà a Regione di entrare in possesso della rete georeferenziata e determinare un unico canone "sanando" il pregresso (esempio TERNA/TRI totale euro 585.000 a sanatoria – canone annuale euro 139.000).

Per coloro che verranno accertati da Regione come abusivi si potrà procedere anche alla richiesta di sanzioni (LR 10 del 2009 art. 5 da euro 500 a euro 20.000).

Spese di personale per l'esercizio delle funzioni regionali (articolo 3, comma 2)

Fermo restando che si farà fronte alle funzioni aggiuntive di cui all'art. 3, comma 2 derivanti dall'applicazione della legge, prioritariamente con risorse di personale e finanziarie esistenti in una misura massima pari a € 1.585.158,9 all'interno degli strumenti di programmazione per i fabbisogni del personale, nel rispetto delle norme vigenti di contenimento della spesa del personale, la stima è stata fatta in base ai seguenti calcoli:

- **Spese per l'implementazione del personale tecnico regionale (art. 3 comma 2)**

40 unità di personale

N° funzionari tecnici Cat. D (ingegneri, geologi, agronomi/forestali) = 30[unità]

N° funzionari tecnici Cat. C (geometri, periti) = 10[unità]

Costo annuo Funzionario tecnico (cat. D) = 40.492,23 [€/anno•unità]

Costo annuo Impiegato amministrativo (cat. C) = 37.039,20 [€/anno•unità]

Cat. D 30[unità] * 40.492,23 [€/anno] **tot. 1.214.766,9**

Cat. C 10[unità] * 37.039,20 [€/anno] **tot. 370.392,0**

Totale annuo € 1.585.158,9

Anche questa spesa è ampiamente compensata, nell'ambito dei complessivi equilibri di bilancio, dagli introiti attuali dei canoni di polizia idraulica (circa 5 ML di euro/anno), e dagli aumenti degli stessi (fino a 30 ML di euro/anno,) derivanti dall'applicazione dell'articolo 18 (Cooperazione dei Comuni per l'esercizio delle funzioni regionale di polizia idraulica) del progetto di legge.

CLAUSOLA DI NEUTRALITA' FINANZIARIA

Il PdL presenta alcuni articoli specifici che introducono politiche regionali con impatto finanziario a carico di altre amministrazioni pubbliche e di privati. In particolare:

Art. 7 – Invarianza idraulica, invarianza idrologica e drenaggio urbano sostenibile:

Le spese derivanti dall'applicazione di questo articolo riguardano sia le amministrazioni pubbliche (i Comuni e gli enti gestori dei servizi idrici) che i privati cittadini. Infatti, con l'entrata in vigore della norma, nel corso degli anni diventerà obbligatorio rispettare alcuni parametri idrologici ed idraulici, dettati dal Regolamento previsto dalla norma stessa, in qualsiasi intervento di trasformazione territoriale ed edilizia. Le nuove trasformazioni urbanistiche d'uso dei suoli dovranno

prevedere adeguate opere per il trattenimento locale delle acque di pioggia (opere di volanizzazione degli scarichi, cisterne per favorire l'infiltrazione nel terreno, tetti verdi, ecc.) al fine di diminuire o non aggravare ulteriormente il contributo di deflusso di acque bianche verso le reti di raccolta che la trasformazione urbanistica induce (impermeabilizzazione).

La spesa complessiva derivante da questa politica applicata su tutto il territorio lombardo non è attualmente prevedibile, in quanto si concretizzerà solo dopo che i Comuni avranno recepito nei propri regolamenti edilizi le indicazioni del Regolamento previsto dalla norma. Inoltre si segnala che l'applicazione sarà graduale e contestuale alle richieste di trasformazione urbanistica dei suoli previste negli strumenti urbanistici comunali. Non ci sarà quindi un impatto in tempi brevi ma l'impatto stesso si genererà gradualmente e si svilupperà man mano che vi saranno nuove trasformazioni o ristrutturazioni di quelle già esistenti.

In termini esemplificativi e generali è possibile stimare un aggravio dei costi di realizzazione di opere atte a rispettare il principio dell'invarianza idraulica secondo questa indicazione ricavata dalla letteratura scientifica specifica:

- nel caso di nuove edificazioni o di ricostruzioni totali, l'impatto economico non supera l'1% del costo complessivo dell'intervento;
- nel caso di ricostruzioni parziali/ristrutturazioni, in cui si volesse imporre il rispetto dell'invarianza idraulica sull'area complessiva del lotto, la percentuale è più alta e stimata intorno al 5% (ma potrebbe arrivare anche fino al 10% del costo complessivo).

Sempre in termini esemplificativi, per uno dei territori della Lombardia ove maggiore è l'impatto economico, si segnala il dato stimato dei costi di volanizzazione delle acque sugli sfioratori di piena per le reti di drenaggio urbano (per applicare il principio dell'invarianza idraulica sugli scarichi) riguardati l'area della ex Provincia di Milano (dato Piano d'Ambito CAP Holding) che prevede un piano di investimenti di circa 1 MLD di euro nel periodo 2015 -2033.

Si segnala che la maggior parte dei gestori dei servizi idrici della Lombardia già attualmente sta operando nel senso di applicare il principio dell'invarianza idraulica agli scarichi in quanto la situazione risulta critica per buona parte dei bacini idrografici lombardi.

Art. 9, 10, 11, 12 e 13 – Polizia idraulica

La materia della Polizia idraulica è stata gestita per lungo tempo a livello statale e poi è stata delegata alla Regione dal 1998 (D.lgs. n. 112/98) e l'attività di riscossione/gestione dei procedimenti è stata definita con la L.R. 1/2000 (dall'art. 3 comma 110/1/2/3/4/5).

Le concessioni sono rilasciate a privati cittadini, aziende ed Enti pubblici (comuni e province) i quali ricoprono circa il 22% degli introiti complessivi.

I dati economici inerenti le emissioni di MAV e gli effettivi introiti regionali sono riportati nella tabella sopra evidenziata (Paragrafo copertura finanziaria). Anche le proiezioni di sviluppo delle maggiori entrate sono già state trattate nei paragrafi precedenti.

Si vuole infine sottolineare che le proiezioni di sviluppo non riguardano nuove imposte sul territorio ma l'emersione e regolarizzazione di situazioni non conosciute e per le quali è necessario un forte impegno regionale di rilancio delle attività tecnico-ispettive.

Art. 30, comma 1 – lettera c) e comma 2 – Modifiche alla l.r.31/2008 e 25/2011

Trattasi dell'inserimento di circa 200 comuni nei comprensori di bonifica secondo i dettami della legge regionale 31/2008. L'inserimento di questi territori comunali non comporta inizialmente spese nuove per i Consorzi di Bonifica e la Regione Lombardia. I Consorzi procederanno successivamente alla ricognizione delle esigenze manutentive dei corsi d'acqua di loro competenza e quindi non è esclusa la possibilità che questi territori possano essere oggetto di contribuenza attraverso il Piano di Classificazione degli immobili. I futuri proventi garantiranno la manutenzione e gestione delle opere di bonifica e irrigazione.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Non è prevista alcuna clausola di salvaguardia. Infatti le previsioni di spesa inerenti la manutenzione dei corsi d'acqua (punto 3 del paragrafo relativo alla quantificazione della spesa) possono essere sempre compensate con il progressivo aumento delle entrate previste in materia di polizia idraulica.